Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 118° — Numero 349

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Venerdì, 23 dicembre 1977

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1976, n. **1113.**

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di magistero dell'Università di Salerno alla facoltà di giurisprudenza dell'Università di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Visto l'art. 18 della legge 24 febbraio 1967, n. 62;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1969, n. 325, con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di diritto scolastico italiano e comparato della facoltà di magistero dell'Università di Salerno;

Viste le deliberazioni del consiglio della facoltà di giurisprudenza e del senato accademico dell'Università di Napoli, adottate rispettivamente il 26 luglio 1976 e 18 ottobre 1976;

Viste le deliberazioni del consiglio della facoltà di magistero e del senato accademico dell'Università di Salerno, adottate rispettivamente l'8 giugno 1976 e 20 luglio 1976;

Ritenuto che dagli atti sopra richiamati si evidenzia la necessità di assegnare un posto di assistente ordinario alla cattedra di diritto internazionale della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Napoli al fine di perequare il rapporto assistenti studenti che allo stato attuale risulta inadeguato alle esigenze didattiche e scientifiche della cattedra interessata;

Ritenuto che tale esigenza può essere soddisfatta mediante il trasferimento presso la cattedra di diritto internazionale della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Napoli del posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di diritto scolastico italiano e comparato dalla facoltà di magistero dell'Università di Salerno con decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1969, n. 325;

Considerato che gli organi accademici dell'Università di Salerno hanno espresso il proprio nulla osta al trasferimento del posto in questione non ritenendolo essenziale per le esigenze didattiche e scientifiche dell'Università, ed in particolare della cattedra di diritto scolastico italiano e comparato della facoltà di magistero;

Considerato che il consiglio della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Napoli nell'adunanza del 26 luglio 1976 ha dichiarato l'affinità fra i due insegnamenti;

Considerato che il posto di assistente ordinario assegnato alla cattedra di diritto scolastico italiano e comparato della facoltà di magistero dell'Università di Salerno con il decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1969, n. 325, risulta attualmente ricoperto dal dott. Mario De Dominicis e che lo stesso ha dichiarato di consentire al proprio trasferimento presso la cattedra di diritto internazionale della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Napoli;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità, nell'interesse pubblico, di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente ordinario delle predette facoltà;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dal 1° novembre 1976, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di diritto scolastico italiano e comparato della facoltà di magistero dell'Università di Salerno con il decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1969, n. 325, è attribuito alla cattedra di diritto internazionale della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Napoli.

Il dott. Mario De Dominicis, che occupa il posto in qualità di assistente ordinario, è trasferito, con il proprio consenso, alla cattedra di diritto internazionale della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Napoli, a decorrere dal 1° novembre 1976.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1976

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *dicembre* 1977
Registro n. 142 *Istruzione, foglio n.* 119

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 settembre 1977, n. **917.**

Recupero e nuova assegnazione di un posto di assistente ordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1965, n. 1504, registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1966, registro n. 199, foglio n. 61, con il quale fu assegnato, fra gli altri, un posto di assistente ordinario alla cattedra di chimica farmaceutica e tossicologica della facoltà di farmacia dell'Università di Catania;

Visto il decreto del rettore dell'Università degli studi di Catania in data 2 agosto 1977, registrato alla Corte dei conti regionale di Palermo, addì 17 agosto 1977, registro n. 14, foglio n. 82, per effetto del quale il dott. Pasquale Condorelli, già titolare del suddetto posto, è dichiarato cessato per volontarie dimissioni a decorrere dal 1° luglio 1977;

Ritenuta la necessità ed opportunità di provvedere alla utilizzazione del posto prima del termine previsto dall'art. 3 della legge 30 novembre 1973, n. 766;

Considerata l'esigenza rappresentata dal titolare della cattedra di filosofia del diritto della facoltà di scienze politiche dell'Università degli studi di Roma di acquisire un posto di assistente ordinario al fine di consentire un'attività didattica e scientifica funzionale alla presenza dell'elevato numero degli studenti che attualmente frequentano l'insegnamento;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Il posto di assistente ordinario già assegnato con decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1965, n. 1504, registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1966, registro n. 199, foglio n. 61, reso disponibile a seguito delle volontarie dimissioni del dott. Pasquale Condorelli, a decorrere dal 1° luglio 1977, è recuperato dalla cattedra di chimica farmaceutica e tossicologica della facoltà di farmacia dell'Università degli studi di Catania.

Art. 2.

Il posto di assistente sopra specificato è contestualmente assegnato alla cattedra di filosofia del diritto della facoltà di scienze politiche dell'Università degli studi di Roma.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 settembre 1977

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *dicembre* 1977
Registro n. 144 *Istruzione, foglio n.* 157

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1977, n. **918.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Bologna e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 288, relativo ai titoli di ammissione alla scuola di perfezionamento in storia dell'arte medioevale e moderna, è modificato nel senso che possono iscriversi anche i laureati in discipline delle arti, della musica e dello spettacolo.

Gli articoli 346, 347, 349 e 350, relativi al corso di specializzazione in radioprotezione e tecniche radioisotopiche che muta la denominazione in quella di fisica sanitaria, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Corso di specializzazione in fisica sanitaria

Art. 346. — Il corso di specializzazione in fisica sanitaria è organizzato dall'Istituto di fisica dell'Università di Bologna ed è distinto in due indirizzi:

1) protezione contro le radiazioni;
2) metodiche della fisica applicate al campo medico.

Art. 347. — Saranno ammessi i laureati in medicina e chirurgia, medicina veterinaria, delle facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, chimica industriale, farmacia, ingegneria ed agraria. Una commissione composta da quattro docenti del corso e presieduta dal direttore del corso deciderà per l'ammissione sulla base dei titoli presentati dai candidati.

Art. 349. — La durata del corso è annuale. Gli insegnamenti sono riportati nell'elenco 1 e 2, rispettivamente per il primo e secondo indirizzo. Gli insegnamenti effettivamente impartiti e il numero dei posti disponibili vengono resi noti anno per anno con pubblico bando: su proposta del c.c.d.l. in fisica e con l'approvazione del c.d.f. di scienze.

Tutti i corsi sono accompagnati da esercitazioni. Vengono inoltre tenuti corsi monografici, conferenze e seminari.

Lo studente deve seguire non meno di otto corsi di cui almeno quattro sono obbligatori gli altri sono scelti dall allievo, la scelta deve essere motivata sulla base degli interessi culturali e degli studi precedentemente effettuati, e approvata dal collegio dei docenti.

Elenco 1 (protezione contro le radiazioni):

1) elementi di matematica o statistica;
2) fisica nucleare e tecniche di misura delle radiazioni;
3) effetti chimici delle radiazioni e chimica dei radioisotopi;
4) effetti biologici delle radiazioni ionizzanti e non ionizzanti;
5) dosimetria delle radiazioni;
6) principi della radioprotezione;
7) radioprotezione operativa in campo nucleare;
8) radioprotezione operativa in campo ospedaliero;
9) legislazione di radioprotezione;
10) protezione dalle radiazioni non ionizzanti.

Elenco 2 (metodiche della fisica applicata al campo medico):

1) elementi di matematica e statistica;
2) fisica nucleare e tecniche di misura delle radiazioni;
3) effetti chimici delle radiazioni e chimica dei radioisotopi;
4) effetti biologici delle radiazioni ionizzanti e non ionizzanti;
5) dosimetria delle radiazioni;
6) principi della radioprotezione;
7) radioprotezione operativa in campo ospedaliero;
8) aspetti fisici della radiodiagnostica e radioterapia;
9) aspetti fisici della medicina nucleare;
10) elettronica applicata al campo biomedico;
11) metodiche fisiche impiegate in medicina;
12) impiego dei calcolatori in campo biomedico;
13) cinetica dei tracciati radioattivi nell'organismo.

Art. 350. — Alla fine del corso a coloro che avranno frequentato le lezioni e le esercitazioni pratiche verrà rilasciato un certificato di frequenza.

A coloro che avranno superato tutti gli otto esami relativi ai corsi segnati verrà rilasciato un certificato di frequenza e profitto.

Il voto finale è espresso sulla base della media dei voti riportati nei singoli esami.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 ottobre 1977

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *dicembre* 1977
Registro n. 140, *Istruzione, foglio n.* 306

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1977, n. **919.**

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di magistero dell'Università di Messina alla medesima facoltà dell'Università di Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1977, n. 34;

Visto il decreto ministeriale 2 luglio 1949, registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1949, registro n. 25, foglio n. 108, con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di lingua e letteratura inglese della facoltà di magistero dell'Università di Messina;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di magistero dell'Università di Palermo, adottata il 25 marzo 1977, con cui si propone che il posto di cui sopra venga assegnato alla cattedra di lingua e letteratura inglese della stessa facoltà al fine di perequare il rapporto assistenti studenti che allo stato attuale risulta inadeguato alle esigenze didattiche e scientifiche della cattedra interessata;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di magistero dell'Università di Messina, adottata l'11 giugno 1977, che consente al passaggio del posto di assistente ordinario alla cattedra di lingua e letteratura inglese della facoltà di magistero dell'Università di Palermo;

Considerato che il posto di assistente ordinario assegnato alla cattedra di lingua e letteratura inglese della facoltà di magistero dell'Università di Messina con il decreto ministeriale 2 luglio 1949 sopracitato, risulta attualmente ricoperto dal dott. Marcello Cappuzzo e

che lo stesso ha espresso il proprio consenso ad essere assegnato alla cattedra di lingua e letteratura inglese della facoltà di magistero dell'Università di Palermo;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità — nell'interesse pubblico — di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente ordinario delle predette facoltà;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dal 1° novembre 1977, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di lingua e letteratura inglese della facoltà di magistero dell'Università di Messina con il decreto ministeriale 2 luglio 1949, registrato alla Corte dei conti addì 12 ottobre 1949, registro n. 25, foglio n. 108, è attribuito, unitamente al titolare dott. Marcello Cappuzzo, alla cattedra omonima della stessa facoltà dell'Università di Palermo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 ottobre 1977

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *dicembre* 1977
Registro n. 140 *Istruzione, foglio n.* 305

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 ottobre 1977, n. **920**.

Modificazione all'art. 126 del regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia, per il tesoro, per la pubblica istruzione, per l'agricoltura e le foreste e per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico

Il testo dell'art. 126 del regolamento della legge 14 luglio 1965, n. 963, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, è sostituito dal seguente:

Art. 126 - (*Novellame per consumo*). — Il Ministro per la marina mercantile, nelle forme e con le modalità indicate nell'articolo precedente, può autorizzare la pesca professionale, la detenzione, il trasporto e il commercio del novellame di anguilla (ceca) e di sarda (bianchetto) per un tempo, non superiore a due mesi, compreso nel periodo dal 1° dicembre al 30 aprile di ciascun anno.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 ottobre 1977

LEONE

ANDREOTTI — LATTANZIO — BONIFACIO — STAMMATI — MALFATTI — MARCORA — ANSELMI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *dicembre* 1977
Atti di Governo, registro n. 15, *foglio n.* 37

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1977, n. **921**.

Approvazione del nuovo statuto dell'istituto per invalidi di guerra « Anna Borletti », in Arosio.

N. 921. Decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1977, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, viene approvato il nuovo statuto dell'istituto per gli invalidi di guerra « Anna Borletti », in Arosio (Como).

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *dicembre* 1977
Registro n. 9 *Presidenza, foglio n.* 218

DECRETO MINISTERIALE 26 maggio 1977.

Autorizzazione al comune di Mantova a contrarre un mutuo per il restauro e la ristrutturazione dell'edificio destinato a sede di uffici giudiziari.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la deliberazione in data 25 marzo 1975, n. 65, del consiglio comunale di Mantova, riguardante l'assunzione di un mutuo di L. 513.000.000 per il restauro e la ristrutturazione dell'edificio destinato a sede di uffici giudiziari;

Vista la decisione n. 10798 del 2 maggio 1974, della regione Lombardia - Comitato regionale di controllo - Sezione di Mantova;

Visto il progetto, il preventivo di spesa e gli allegati;

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26, e successive;

Ritenuta la necessità di restaurare e ristrutturare in Mantova l'edificio adibito a sede di uffici giudiziari;

Decreta:

Art. 1.

Per eseguire i lavori di restauro e ristrutturazione dell'edificio destinato a sede di uffici giudiziari secondo il progetto redatto dall'ufficio tecnico comunale, il comune di Mantova è autorizzato a contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche un mutuo di L. 513.000.000 con l'osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Il mutuo dovrà essere stipulato entro il termine perentorio di un anno dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 2.

Per l'ammortamento di detto mutuo è concesso, ai termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, al comune di Mantova un contributo straordinario nella misura di L. 54.096.000 annue (pari in cifra tonda all'85 % dell'annualità di ammortamento del mutuo) per la durata di quindici anni.

La spesa graverà sul cap. 7051 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia a partire dall'esercizio 1973 all'esercizio 1987.

Art. 3.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo il Ministero di grazia e giustizia liquiderà con decorrenza dall'inizio e per ogni anno dal periodo d'ammortamento direttamente ed irrevocabilmente al Consorzio di credito per le opere pubbliche per conto del comune di Mantova il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 2.

Art. 4.

I lavori di cui all'art. 3 dovranno essere ultimati entro e non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, pena la revoca del contributo.

Art. 5.

Con successivo provvedimento del Ministero di grazia e giustizia, sarà indicata la decorrenza dell'ammortamento del mutuo per il pagamento annuo del contributo.

Roma, addì 26 maggio 1977

p. *Il Ministro per la grazia e giustizia*
SPERANZA

Il Ministro per l'interno
COSSIGA

p. *Il Ministro per il tesoro*
ABIS

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *novembre* 1977
Registro n. 28 *Giustizia, foglio n.* 116

(12953)

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1977.

Soppressione dell'agenzia consolare di 2ª categoria in Barquisimeto (Venezuela) e istituzione di un vice consolato di 2ª categoria nella medesima località.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 5 maggio 1948, con il quale veniva istituita in Barquisimeto (Venezuela) un'agenzia consolare di 2ª categoria alle dipendenze del consolato generale d'Italia in Caracas;

Decreta:

Art. 1.

L'agenzia consolare di 2ª categoria in Barquisimeto (Venezuela) è soppressa.

Art. 2.

E' istituito in Barquisimeto (Venezuela) un vice consolato di 2ª categoria alle dipendenze del consolato generale d'Italia in Caracas.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 settembre 1977

Il Ministro: FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *novembre* 1977
Registro n. 443, *foglio n.* 47

(13019)

DECRETO MINISTERIALE 24 settembre 1977.

Soppressione dell'agenzia consolare di 2ª categoria in Castellon de la Plana (Spagna) e istituzione di un vice consolato di 2ª categoria nella medesima località.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 5 maggio 1948, con il quale veniva istituita in Castellon de la Plana (Spagna) un'agenzia consolare di 2ª categoria alle dipendenze del consolato generale d'Italia in Barcellona;

Decreta:

Art. 1.

L'agenzia consolare di 2ª categoria in Castellon de la Plana (Spagna) è soppressa.

Art. 2.

E' istituito in Castellon de la Plana (Spagna) un vice consolato di 2ª categoria alle dipendenze del consolato generale d'Italia in Barcellona.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 settembre 1977

Il Ministro: FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *novembre* 1977
Registro n. 443, *foglio n.* 97

(13017)

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1977.

Soppressione dell'agenzia consolare di 2ª categoria in Timmins (Canada) e contemporanea istituzione di un vice consolato di 2ª categoria nella medesima località.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 30 aprile 1959, con il quale veniva istituita in Timmins (Canada) un'agenzia consolare di 2ª categoria alle dipendenze del consolato generale d'Italia in Toronto;

Decreta:

Art. 1.

L'agenzia consolare di 2ª categoria in Timmins (Canada) è soppressa.

Art. 2.

E' istituito in Timmins (Canada) un vice consolato di 2ª categoria alle dipendenze del consolato generale d'Italia in Toronto e con la seguente circoscrizione territoriale: la contea di Cochrane.

Il presente decreto decorre dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il presente decreto sara trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 ottobre 1977

Il Ministro: FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *novembre* 1977
Registro n. 443 *Esteri, foglio n.* 144

(13222)

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1977.

Rinnovo del collegio sindacale dell'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

E

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti l'art. 6 del decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. 27 e l'art. 2 della legge 14 aprile 1957, n. 259, concernenti la composizione del collegio sindacale dell'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali;

Visto il precedente decreto interministeriale in data 15 settembre 1971, con il quale fu nominato il collegio sindacale del suddetto Istituto;

Ritenuto che occorre provvedere alla rinnovazione del collegio medesimo per il prossimo quadriennio;

Viste le designazioni dei Ministeri interessati e delle associazioni nazionali fra i comuni, le provincie e le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;

Decreta:

Sono nominati sindaci effettivi dell'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali, i signori:

Giuncato dott. Antonio, primo dirigente di ragioneria in servizio presso il Ministero dell'interno;

Mascarucci dott. Domenico, dirigente superiore in servizio presso il Ministero del tesoro;

Mosini dott. Angelo, dirigente superiore in servizio presso il Minitero del lavoro e della previdenza sociale;

Balsinelli Luciano, in rappresentanza degli iscritti dell'Istituto;

Berti Alfredo, in rappresentanza delle amministrazioni degli enti locali.

Sono nominati sindaci supplenti del suddetto Istituto i signori:

Spatuzza dott. Michele, direttore di divisione aggiunto di ragioneria in servizio presso il Ministero dell'interno;

Raffa dott. Filippo, direttore aggiunto di divisione in servizio presso il Ministero del tesoro;

Vinci dott. Antonino, direttore aggiunto di divisione in servizio presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Fiocchi Ezio, in rappresentanza degli iscritti dell'Istituto;

Bernardini Giovanni, in rappresentanza delle amministrazioni degli enti locali.

Roma, addì 20 ottobre 1977

Il Ministro per l'interno
COSSIGA

Il Ministro per il tesoro
STAMMATI

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *dicembre* 1977
Registro n. 25 *Interno, foglio n.* 340

(13494)

DECRETO MINISTERIALE 17 novembre 1977.

Classificazione tra le provinciali di un tratto di strada in provincia di Verona.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 20 luglio 1960, n. 44182, con il quale sono state classificate provinciali cinquanta strade tra le quali quelle denominate:

1) « Villimpenta - Gazzo - Roncanova - Correzzo - Maccacari - Borghesana - Sustinenza - Casaleone - strada statale n. 10 » della lunghezza di km 19 + 0,50, col n. 47/*a*;

2) « Strada statale n. 10 - Casaleone - Canal Bianco - confine con la provincia di Rovigo », della lunghezza di km 14 + 700, col n. 47;

Visto l'atto in data 28 aprile 1973, n. 39, con il quale l'amministrazione provinciale di Verona ha deliberato di chiedere:

a) la classificazione fra le provinciali del tratto di variante in comune di Casaleone, della lunghezza di circa ml 724,600 che dipartendosi dall'inizio di via

Frescà, si inserisce nella strada statale n. 10 alla chilometrica 323 + 600 e l'inclusione dello stesso nel tracciato della strada provinciale n. 47 « strada statale n. 10 - Casaleone - Canal Bianco - confine in provincia di Rovigo » in sostituzione del tratto attraversante la via Frescà;

b) la declassificazione da provinciale e la conseguente classificazione tra le comunali del tratto di strada provinciale denominato via Frescà della lunghezza di ml 1000 di cui ml 100 in comune di Casaleone e ml 900 in comune di Cerea;

c) la declassificazione da provinciale e la conseguente classificazione fra le comunali del tratto di strada denominato via Cà Persa, in comune di Casaleone, della lunghezza di ml 1550;

d) la variazione del caposaldo della strada provinciale n. 47/*a*, che in seguito alla realizzazione della citata variante non si inserisce più sulla strada statale n. 10, bensì termina innestandosi nella strada provinciale n. 47 nell'abitato di Casaleone e pertanto la sua nuova denominazione è la seguente: strada provinciale n. 47/*a* « Villimpenta - Gazzo - Roncanova - Maccacari - Borghesana - Sustinenza - innesto strada provinciale n. 47 nell'abitato di Casaleone »;

Ritenuto che la suddetta deliberazione provinciale n. 39 è stata ratificata dal comitato regionale di controllo in data 4 giugno 1973;

Visto il voto in data 4 giugno 1974, n. 936/73, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso parere favorevole all'accoglimento delle proposte avanzate dall'amministrazione provinciale di Verona ad eccezione degli anzidetti tratti da declassificare a comunali che devono, invece, essere considerati « vicinali »;

Ritenuto, pertanto, che occorre classificare fra le provinciali il nuovo tratto di variante anzidetto;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, il tratto di strada che dipartendosi dall'inizio di via Frescà, si inserisce nella strada statale n. 10 alla chilometrica 326 + 600 della lunghezza di ml 724,600 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario), è classificato provinciale ed è incluso nel tracciato della strada provinciale n. 47 in sostituzione del tratto attraversante la via Frescà che viene declassificato a « vicinale » parimenti al tratto Casaleone - strada statale n. 10 (Cà Persa).

Art. 2.

La strada provinciale n. 47/*a* assume la nuova denominazione: « Villimpenta - Gazzo - Roncanova - Maccacari - Borghesana - Sustinenza - innesto strada provinciale n. 47 nell'abitato di Casaleone ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 novembre 1977

p. *Il Ministro*: LAFORGIA

(13264)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1977.

Modificazione allo statuto della Federazione delle casse di risparmio dell'Italia centrale, in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Federazione delle casse di risparmio dell'Italia centrale, con sede in Roma, approvato con decreto del Capo del Governo del 27 novembre 1939 e modificato con decreti del Ministro per il tesoro del 10 luglio 1946, del 25 ottobre 1950 e del 23 giugno 1973;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione della predetta Federazione del 19 gennaio 1977 e del 9 marzo 1977;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi d'urgenza;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 2, comma primo, 4, ultimo comma, 5, comma primo, 6, comma primo, 11, 12, 13, 14 e 16, comma primo, dello statuto della Federazione delle casse di risparmio dell'Italia centrale, con sede in Roma, in conformità al testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1977

Il Ministro: STAMMATI

MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DELLA FEDERAZIONE DELLE CASSE DI RISPARMIO DELL'ITALIA CENTRALE

Art. 2, primo comma. — La Federazione ha lo scopo di tutelare il risparmio, di delimitare la zona di azione (insediamento di sportelli) delle casse federate, di coordinarne l'azione e di assisterle in tutte le loro contingenze.

Art. 4, ultimo comma. — E' vietato ai membri del consiglio di contrarre obbligazioni con le casse federate. In caso di inosservanza di questo divieto, si applicano, limitatamente alle cariche federali, le disposizioni previste dagli articoli 21 e 50 del testo unico approvato con regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 e 13 del regolamento per la sua esecuzione.

Art. 5, primo comma. — Ogni cassa di risparmio federata, fermo il principio che per capitali amministrati si intendono patrimonio e depositi, ha diritto ad un voto ogni miliardo di lire di capitali amministrati, fino all'ammontare di dieci miliardi ed un voto ogni dieci miliardi di lire per i capitali successivi.

Art. 6, primo comma. — Il consiglio di amministrazione delibera:

a) sulle modifiche dello statuto;

b) sulla nomina del presidente e del vice presidente del consiglio, che non possono appartenere alla stessa cassa di risparmio;

c) sulla nomina dei componenti il comitato di presidenza di cui al successivo art. 8;

d) sull'ammontare delle medaglie di presenza da corrispondere ai rappresentanti delle casse federate;

e) sulla nomina di due sindaci presso ciascuna cassa federata;

f) sulla nomina del segretario;

g) sulla nomina dei componenti la commissione per la revisione dei conti della Federazione;

h) sulla assunzione e sul trattamento economico e di quiescenza degli impiegati;

i) sulla formazione e successivi incrementi del fondo comune di garanzia federale;

l) sui bilanci di previsione e sui consuntivi;

m) sulla delimitazione della zona di azione delle singole casse federate;

n) sopra ogni altro provvedimento che sia necessario od opportuno per raggiungere i fini della Federazione.

Art. 11. — Il presidente dura in carica un biennio e può essere rieletto.

Esso ha la rappresentanza legale ed amministrativa della Federazione; convoca e presiede il consiglio di amministrazione e il comitato di presidenza.

In caso di assenza o impedimento del presidente ne adempie le funzioni il vice presidente, ed in caso di assenza di questi, un membro del comitato, da designarsi, al principio di ogni anno dal presidente.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il presidente fà prova dell'assenza o dell'impedimento del presidente.

Al presidente, al vicepresidente ed al segretario sono riconosciuti, disgiuntamente, i poteri di ordinaria amministrazione, compreso quello di dare corso alle spese indicate nei bilanci di previsione, con l'obbligo di riferire al consiglio almeno in sede di approvazione di bilancio.

Art. 12. — Il segretario della Federazione è scelto fra i dirigenti, in servizio o in quiescenza, delle casse federate.

La durata della carica è biennale con possibilità di riconferma.

Il segretario partecipa alle sedute degli organi della Federazione.

Il segretario assiste alle sedute del consiglio e del comitato, delle quali redige i verbali che controfirma con il presidente.

Esso cura la compilazione del bilancio di previsione e del rendiconto da presentarsi al consiglio, previo esame della commissione per la revisione dei conti della Federazione, la quale potrà integrarli con le osservazioni ed i pareri che riterrà opportuno indicare, e del comitato di presidenza.

Al segretario spetta una diaria oltre il rimborso delle spese di viaggio.

In caso di assenza o impedimento del segretario ne adempie le funzioni il vice segretario, da designarsi fra dirigenti o funzionari, in servizio o in quiescenza, delle casse federate.

Art. 13. — La commissione per la revisione dei conti della Federazione, composta di tre membri scelti fra i direttori delle casse federate, è nominata ogni biennio dal consiglio della Federazione.

Essa ha il compito di seguire l'andamento della contabilità della Federazione, di esaminarne i conti consuntivi e preventivi, nonché di vigilare su quanto altro le verrà demandato dal consiglio.

Art. 14. — Presso la Federazione è costitutita una consulta tecnica composta da tutti i direttori delle casse federate.

Essa è presieduta dal segretario della Federazione che provvede alla sua convocazione.

La consulta si riunisce almeno ogni semestre.

Scopo della consulta tecnica è quello di studiare e coordinare, dal lato tecnico, argomenti e questioni che abbiano interessi comuni per tutte le casse federate, elaborando pareri e proposte da sottoporre alle decisioni del consiglio federale per il tramite del comitato di presidenza. Di ogni riunione verrà redatto apposito verbale.

Art. 16, primo comma. — La zona di competenza di ogni singola cassa federata è quella prevista dai rispettivi statuti e dalle vigenti norme.

Visto, *il Ministro per il tesoro*
STAMMATI

(13214)

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1977.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone danneggiate nella regione Emilia-Romagna.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e sue successive modificazioni (legge 22 ottobre 1976, n. 750, di conversione del decreto-legge 23 settembre 1976, n. 663) relativo alla dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche nonchè alla delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste dalla stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della regione Emilia-Romagna;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità degli avversi eventi atmosferici indicati a fianco delle sottoelencate province nelle quali possono trovare applicazione, a favore delle aziende agricole, le provvidenze creditizie previste dall'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364, nonchè i compensi integrativi per le pomacee avviate alla distillazione, previsti dall'art. 13 della stessa legge:

Bologna - grandinate del 16, 20, 26, 31 maggio, 24, 25, 30 giugno, 16, 21, 22, 26 luglio, 12 agosto 1977.

Ferrara - grandinate del 16, 17, 20, 31 maggio, 30 giugno, 16, 17, 21 luglio, 9, 12, 17, 22 agosto, 9 settembre 1977; piogge intense del 22, 25, 27, 30 marzo, 3, 4, 7, 8, 15 aprile 1977.

Forlì - grandinate del 9 aprile, 1, 24, 30 giugno, 6, 22 luglio, 10, 12 agosto 1977.

Modena - grandinate del 16, 20, 26 maggio, 23 giugno, 16, 21, 26 luglio 1977; brinate del 12, 13, 16 aprile 1977.

Parma - grandinate del 16, 21 luglio 1977.

Piacenza - grandinate del 14 maggio, 16 luglio, 7, 9, 12, 21, 28, 30 agosto 1977.

Ravenna - grandinate del 7, 9 maggio, 23, 25, 30 giugno, 5, 16, 21 luglio, 10, 18 agosto 1977; brinate del 12, 17 aprile 1977.

Reggio-Emilia - grandinate del 23 giugno, 8, 16, 21 luglio, 10 agosto 1977.

Art. 2.

Si delimitano le zone territoriali delle sottoelencate province in cui possono trovare applicazione, a favore delle aziende agricole, anche le provvidenze contributive e contributivo-creditizie per la ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrati per effetto della perdita del prodotto previste dall'art. 5 della citata legge 25 maggio 1970, n. 364:

Bologna - grandinate del 16, 20, 26, 31 maggio, 24, 25, 30 giugno, 16, 21, 22, 26 luglio, 12 agosto 1977:

comune di Anzola per i fogli di mappa numeri 26, 27, 28, 29 p., 30, 31 p.;

comune di Argelato per i fogli di mappa numeri 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14 p., 16, 17, 18 p., 21, 22, 24 p., 27, 28, 29, 46 p.;

comune di Bentivoglio per i fogli di mappa numeri 22, 23 p., 26, 31 p., 32, 33, 39 p., 40, 45 p., 46 p., 47 p., 41, 42 p., 34, 35, 36, 37, 27, 28, 30, 29, 24 p., 19 p., 20 p.;

comune di Borgo Tossignano per i fogli di mappa numeri 3 p., 6 p., 7 p., 16 p., 17 p., 18 p., 22 p.;

comune di Budrio per i fogli di mappa numeri 36, 44, 49, 50, 51, 52, 54, 80, 92, 116, 123, 124, 126, 127, 129, 130, 131, 133 tutti in parte; 45, 46, 47, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 125, 128 tutti per intero;

comune di Casalfiumanese per i fogli di mappa numeri 3 p., 12 p., 13 p., 23 p., 24 p., 29 p., 30 p., 31, 42 p., 43, 54 p., 55 p., 56 p., 57, 58 p., 59 p., 60 p.;

comune di Castello d'Argile per i fogli di mappa numeri 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 p., 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 p.;

comune di Castel Guelfo per i fogli di mappa numeri 19 p., 28 p., 29, 33 p., 34 p., 35;

comune di Castello di Serravalle per i fogli di mappa numeri 14 p., 16 p., 17 p., 23 p., 24, 25, 26, 35 p.;

comune di Castel San Pietro Terme per i fogli di mappa numeri 65 p., 66 p., 96 p., 97, 98, 111 p., 125 p., 126 p., 127, 138 p., 139, 140 p., 161 p., 162 p., 165 p., 166 p., 170 p.;

comune di Crespellano per i fogli di mappa numeri 1, 2 p.;

comune di Crevalcore per i fogli di mappa numeri 99 p., 100 p., 110 p., 101 p., 102, 111, 112, 113;

comune di Dozza Imolese per i fogli di mappa numeri 1, 2, 3 p., 4 p., 5 p., 8 p., 9 p., 10 p., 11, 12 p., 13 p., 14, 15, 16 p., 17 p., 18 p., 19 p., 20 p., 21 p., 22 p., 23 p.;

comune di Galliera per i fogli di mappa numeri 8 p., 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 15, 17 p., 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 p., 36, 37, 38, 39, 40, 41 p., 42, 43 p., 44, 45, 46, 47 p., 57;

comune di Imola per i fogli di mappa numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6 p., 26 p., 27 p., 33, 34 p., 35 p., 39, 46 p., 45 p., 67 p., 70 p., 71 p., 72 p., 73 p., 80 p., 99 p., 101 p., 104 p., 138, 139 p., 140 p., 146, 147 p., 208, 209, 210, 211, 212 p., 213 p.;

comune di Malarbergo per i fogli di mappa numeri 63 p., 65, 66;

comune di Medicina per i fogli di mappa numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 38 p., 39 p., 40, 41, 42, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 66, 67, 68 p., 69 p., 84 p.;

comune di Minerbio per i fogli di mappa numeri 36 p., 37, 42, 43 p.;

comune di Molinella per i fogli di mappa numeri 95 p., 96 p., 114 p., 116 p., 119 p., 120, 121, 122, 123, 124 p., 125 p., 126 p., 133, 134 p., 137 p., 136, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148 p., 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164;

comune di Monte San Pietro per i fogli di mappa numeri 26 p., 28 p., 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 p., 39 p., 40 p., 41, 42 p., 43;

comune di Monteveglio per i fogli di mappa numeri 38 p., 40;

comune di Pianoro per il foglio di mappa n. 8 p.;

comune di Pieve di Cento per i fogli di mappa numeri 5 p., 6 p., 7, 8, 9, 10 p., 11, 12, 13 p., 14, 15, 16 p., 17, 19, 20, 21, 22, 23;

comune di Sala Bolognese per i fogli di mappa numeri 1, 2, 3, 4 p., 5 p., 6 p., 7 p.;

comune di San Giorgio di Piano per i fogli di mappa numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 p., 11 p.;

comune di San Giovanni Persiceto per i fogli di mappa numeri 11 p., 15 p., 16, 17, 18 p., 19 p., 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 p., 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 p., 50 p., 51, 52, 53, 54, 55 p., 56 p., 60 p., 61 p., 62 p., 63 p.;

comune di San Pietro in Casale per i fogli di mappa numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 p., 50, 51, 52, 53, 54, 55, 63, 64, 65, 66;

comune di S. Agata Bolognese per i fogli di mappa numeri 12 p., 13, 14 p., 15 p., 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 p., 33, 35, 37 p., 38 p.;

comune di Sasso Marconi per i fogli di mappa numeri 15, 16 p., 17, 18, 19, 20 p., 26, 27, 28 p., 29 p., 30.

Ferrara - grandinate del 16, 17, 20, 31 maggio, 30 giugno, 16, 17, 21 luglio, 9, 12, 17, 22 agosto, 9 settembre 1977:

comune di Ostellato per i fogli di mappa numeri 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 p., 24 p., 25, 26 p., 71 p., 87, 1, 4, 5, 6, 13, 46, 47, 48, 50 p.;

comune di Poggiorenatico per i fogli di mappa numeri 1, 2, 3, 4 p., 6, 7, 8, 9 p., 14, 15 p., 16 p., 17 p., 24 p., 25 p.;

comune di Mesola per i fogli di mappa numeri 49, 50 p., 53 p., 61 p., 54 p.;

comune di Migliaro per tutto il comune ad eccezione del foglio di mappa n. 25;

comune di Mirabello per i fogli di mappa numeri 9 p., 12 p., 14 p., 15, 16, 17 p., 18 p., 19, 20, 2 p., 3, 6 p., 7, 8, 9, 10, 11, 12 p., 13, 14 p., 15 p., 16 p.;

comune di Vigarano Mainarda per i fogli di mappa numeri 9 p., 10, 12 p., 13, 14, 15, 18, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30 p., 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 p., 41 p., 17, 20, 24 p., 25, 26;

comune di Bondeno per i fogli di mappa numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6 p., 7 p., 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 p., 48, 49, 50, 51, 52, 53 p., 54 p., 66, 67, 68, 69, 70 p., 85, 86, 87, 88, 89 p., 8 p., 19 p., 20, 21, 22 p., 23 p., 38 p., 40 p., 41, 42, 58 p., 59, 76 p., 128 p., 130 p., 132 p., 144 p., 145 p., 146 p., 147 p., 148 p., 149, 150, 151 p., 159 p., 160, 156, 161, 162 p., 163 p., 164 p., 167, 168, 169, 170 p., 171 p., 175 p., 176;

comune di Formignana per tutto il comune ad eccezione del foglio di mappa n. 7;

comune di Copparo per i fogli di mappa numeri 25 p., 26 p., 27 p., 43 p., 44, 45 p., 46 p., 59 p., 60, 61, 62, 63, 64 p., 72 p., 73, 74, 75, 76, 77 p., 88 p., 89, 90, 91, 92, 93 p., 107 p., 108 p., 109, 110, 111, 112, 123 p., 124, 125, 126, 69 p., 79 p., 80, 81, 82, 83, 84, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104 p., 105, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121 p., 127, 128, 129 p., 130 p.;

comune di Ferrara per i fogli di mappa numeri 59 p., 60 p., 61 p., 62 p., 94 p., 95 p., 96, 97, 98, 99 p., 100 p., 128 p., 129 p., 130, 131, 132, 133, 134, 135 p., 147 p., 148 p., 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155 p., 156, 157, 158 p., 159, 191 p., 253 p., 254 p., 255 p., 256, 257,

279 p., 281 p., 285 p., 290 p., 291, 294 p., 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304 p., 305 p., 306, 309 p., 310 p., 311 p., 312, 315 p., 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 331, 332, 333, 334, 335 p., 337 p., 338 p., 339 p., 340 p., 341 p., 342 p., 343 p., 349 p., 350 p., 351, 352 p., 353, 354, 355 p., 356, 357 p., 358 p., 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368 p., 369, 370, 371 p., 231 p., 232 p., 258, 259, 292, 328 p., 344, 345, 271 p., 274 p., 277 p., 278 p., 47 p., 48 p., 49 p., 50 p., 51 p., 75 p., 76 p., 78 p., 126 p., 123 p., 124 p., 142 p., 143, 144, 145, 146, 169 p., 170 p., 172, 174, 175 p., 177, 179 p.;

comune di Voghiera tutto il comune ad eccezione dei fogli di mappa numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8;

comune di Portomaggiore per i fogli di mappa numeri 40, 41, 49, 50, 51, 52, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 p., 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 p., 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101 p., 116 p., 117 p., 75 p., 89 p., 103 p., 104 p., 105 p., 106 p., 107, 93;

comune di Masi Torello tutto il comune ad eccezione dei fogli di mappa numeri 1, 2, 4;

comune di Migliarino per tutto il territorio comunale;

comune di Tresigallo per i fogli di mappa numeri 13 p., 15, 16, 17 p., 20, 21, 22, 23, 24, 1 p., 2, 4, 5, 6 p., 8, 9 p., 10 p., 11 p.;

comune di Iolanda di Savoia per i fogli di mappa numeri 85 p., 86 p., 88 p., 89 p., 90 p., 91;

comune di Massafiscaglia per i fogli di mappa numeri 1, 2, 3 p., 5, 6 p., 8, 9, 10, 12, 11, 13, 14, 15 p., 16 p., 22, 23 p., 28, 29 p., 30 p., 31 p., 37 p.;

comune di Codigoro per i fogli di mappa numeri 75 p., 76 p., 77 p.;

comune di Cento per i fogli di mappa numeri 19, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 32;

comune di S. Agostino per i fogli di mappa numeri 47, 48 p., 50 p., 53, 54, 55, 56, 57, 17 p., 18 p., 19 p., 21, 30, 31, 32, 33 p., 34 p., 35 p., 46 p., 14, 22 p., 23;

comune di Argenta per i fogli di mappa numeri 129 p., 130 p., 131 p., 132 p., 133 p., 134 p., 141, 142, 143, 144, 145, 146 p., 161, 163, 162, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 181, 183 p., 185, 186, 187, 188 p., 1, 2, 3, 8 p., 9 p., 10 p., 6 p., 7 p.;

comune di Lagosanto per i fogli di mappa numeri 17 p., 18 p.;

comune di Comacchio per i fogli di mappa numeri 30, 21 p., 31, 32, 33, 34, 35 p., 91.

Forlì - grandinate del 1° giugno 1977:

comuni di Montescudo e Montecolombo per l'intero territorio comunale;

comune di Coriano per i fogli di mappa numeri 34, 42, 43, 48 per intero, fogli numeri 23, 35, 37, 44, 46 in parte;

comune di S. Clemente per i fogli numeri 4, 9 in parte;

comune di Montefiore Conca per il foglio n. 1;

comune di Gemmano per i fogli di mappa numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 per intero, fogli di mappa numeri 13, 14, 15, 18 in parte.

Parma - grandinate del 16 luglio 1977:

comune di Mezzani per i fogli di mappa numeri 5, 8, 9, 12, 13, 19, 21.

Modena - grandinate del 16, 20, 26 maggio, 23 giugno, 26 luglio, 9 e 12 agosto 1977; grandinata e tromba d'aria del 29 agosto 1977:

comune di Castelvetro parte dei fogli di mappa numeri 27, 28, 33, 40;

comune di Carpi per i fogli di mappa numeri 52, 53, 54, 55, 68, 70, 71, 72, 79, 80, 81, 82, 102, 104, 103, 105, 106, 127, 128, 129; parte dei fogli di mappa numeri 66, 67, 69, 100, 101, 130, 131, 149, 150;

comune di Novi di Modena per i fogli di mappa numeri 61, 62, 63, parte dei fogli numeri 59, 60;

comune di Soliera per i fogli di mappa numeri 1, 2, parte dei fogli numeri 3, 5, 6, 7;

comune di Cavezzo per i fogli di mappa numeri 10, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 32, parte dei fogli numeri 8, 9, 11, 14, 16, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35;

comune di Medolla per i fogli di mappa numeri 2, 3, 6, 10, parte dei fogli numeri 1, 4, 5, 8, 9, 11, 14, 15;

comune di Mirandola per i fogli di mappa n. 143 e parte dei fogli numeri 139, 140, 141, 142, 144, 145, 146, 151, 152, 154;

comune di S. Felice sul Panaro per i fogli di mappa numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 23, 46, 54 e parte dei fogli di mappa numeri 7, 8, 10, 11, 12, 14, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 52, 53, 59;

comune di Modena per i fogli di mappa numeri 10, 254 e parte dei fogli numeri 9, 27, 28, 44, 1, 2, 4, 5, 241, 253;

comune di Vignola per parte dei fogli di mappa numeri 57, 58, 59, 64, 65;

comune di Sassuolo per i fogli di mappa numeri 38, 39, 44 e parte dei fogli di mappa numeri 8, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 47;

comune di Finale Emilia per parte dei fogli di mappa numeri 75, 77;

comune di Castelfranco Emilia per i fogli di mappa numeri 3, 4, 5, 6, 48, 49, 87, 98, 99, e parte dei fogli numeri 7, 21, 22, 24, 34, 35, 36, 37, 50, 70, 71, 72, 73, 85, 86, 88, 89, 90, 97, 100;

comune di S. Cesario sul Panaro per la parte del foglio di mappa n. 1;

comune di Nonantola per i fogli di mappa numeri 59, 67, 68, parte dei fogli di mappa numeri 37, 50, 58, 73.

Ravenna - grandinate del 7, 9 maggio, 23, 25, 30 giugno, 5, 16, 21 luglio, 10, 18 agosto 1977:

comune di Alfonsine per i fogli di mappa numeri 1, 21, 23, 24, 25, 32, 33, 34 p., 35 p., 36 p., 37 p., 38, 39 p., 41, 42, 43, 44, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 103, 104, 105, 108, 109, 110;

comune di Bagnacavallo per i fogli di mappa numeri 16 p., 17 p., 24, 25 p., 26 p., 37 p., 38 p., 39 p., 40 p., 47 p., 48 p., 49 p., 50 p., 58 p., 59 p., 60 p., 61 p., 73 p., 13 p., 14 p., 22 p., 23 p., 31 p., 32 p., 33 p., 34 p., 45 p.;

comune di Conselice per i fogli di mappa numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 p., 32 p., 33 p., 34, 35, 36, 37 p., 38 p., 39 p., 40 p., 43 p., 44 p., 59 p., 60 p., 63, 64, 65;

comune di Fusignano per i fogli di mappa numeri 1 p., 2 p., 4 p., 5, 6, 7, 14 p., 15 p., 16, 20 p., 23, 24, 25;

comune di Lugo per i fogli di mappa numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 p., 24 p., 25, 26, 27, 28 p., 29 p., 30 p., 31 p., 32 p., 33, 34 p., 35 p., 36 p., 37 p., 42 p., 43, 44 p., 49, 50, 51, 52 p., 55, 56, 57, 58 p., 61, 62, 63, 69, 70, 71, 72 p., 73 p., 77 p., 78 p., 85 p., 92 p., 93 p., 105 p., 114, 115 p., 116 p., 120, 121 p., 124 p., 125, 126, 129 p., 130 p., 131 p., 133 p., 134 p.;

comune di Massalombarda per i fogli di mappa numeri 7, 8, 9, 15 p., 16 p., 17 p., 18, 19, 20, 21 p., 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38 p., 46 p., 47;

comune di Ravenna, sezione Savio, per i fogli di mappa numeri 3, 4, 9, 10, 50, 51, 78, 79, 80, 81, 83, 96, 98, 99, 100;

comune di Ravenna, sezione Ravenna, per i fogli di mappa numeri 62 p., 63 p., 64 p., 93 p., 94, 115, 118, 136, 137, 138, 149, 150, 151, 173, 174, 187, 188, 189, 195, 196, 211, 212;

comune di Ravenna, sezione S. Alberto, per i fogli di mappa numeri 23, 24, 25, 27, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 93 p., 76 p., 77 p., 92 p., 94 p., 95 p., 110, 111, 112, 113, 114, 125 p., 127 p.;

comune di S. Agata sul Santerno per i fogli di mappa numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 p., 11 p., 12;

comune di Faenza per i fogli di mappa numeri 24, 25 p., 37, 38, 52 p., 53 p., 54 p., 55 p.

Reggio Emilia - grandinate dell'8, 16 luglio 1977:

comune di Novellara per le località: Boschi, S. Bernardino, Reatino, Valle, Caldirano, Minghella, S. Michele interessando i fogli catastali numeri 3, 4, 5, 6 p., 7, 8, 9, 10, 11, 12 p., 14, 15, 16, 17, 18, 19 p., 20, 21, 22, 23, 24, 25 p., 27, 28, 29, 30, 31 p., 33, 34, 35, 36 p., 37 p., 39, 40, 41 p., 45 p., 46 p., 47 p.;

comune di Brescello per la località Lentigione interessando i fogli catastali numeri 27, 28 p., 30;

comune di Gualtieri per la località S. Vittoria interessando i fogli catastali numeri 29 p., 30 p., 31 p., 32 p., 34 p., 35, 36, 37, 38 p., 39 p., 40, 41;

comune di Guastalla per la località S. Rocco interessando i fogli catastali numeri 44 p., 45 p., 49 p., 50 p., 51 p., 54 p., 55, 56, 57 p., 58 p., 59 p.

Piacenza - grandinate del 9, 12, 21, 28 agosto 1977:

comune di Coli per i fogli di mappa numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 35, 36, 37, 41, 42, 43, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 56, 58, 59;

comune di Gropparello per il foglio di mappa n. 9;

comune di Carpaneto per i fogli di mappa numeri 53, 54, 56;

comune di Bobbio per i fogli di mappa numeri 18, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 60, 61, 62, 88, 89, 91, 97, 99, 102.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° dicembre 1977

Il Ministro: MARCORA

(13002)

DECRETO MINISTERIALE 5 dicembre 1977.

Scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Cassano Murge, società cooperativa a responsabilità limitata, in Cassano delle Murge.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Considerato che nei confronti della Cassa rurale ed artigiana di Cassano Murge, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Cassano delle Murge (Bari), ricorrono gli estremi previsti dal combinato disposto degli articoli 33 del menzionato testo unico e 57, lettera *a*), del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, per lo scioglimento degli organi amministrativi dell'azienda e la sottoposizione della stessa all'amministrazione straordinaria di che al titolo VII, capo II, del medesimo regio decreto-legge n. 375/1936;

Sulla proposta della Banca d'Italia;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi di urgenza;

Decreta:

Gli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Cassano Murge, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Cassano delle Murge (Bari), sono sciolti in applicazione del combinato disposto degli articoli 33 del cennato testo unico, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con legge 4 agosto 1955, n. 707, e 57, lettera *a*), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 dicembre 1977

Il Ministro: STAMMATI

(13370)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1977.

Modificazione alle circoscrizioni territoriali e nuove dipendenze degli uffici consolari in Spagna.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto ministeriale 2 febbraio 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 dell'11 maggio 1968, con il quale veniva istituito in Granada (Spagna) un vice consolato di 2ª categoria alle dipendenze del consolato di 1ª categoria in Siviglia;

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 5 maggio 1948, con il quale veniva istituita in Almeria (Spagna) una agenzia consolare di 2ª categoria alle dipendenze del consolato di 1ª categoria in Siviglia;

Visto il decreto ministeriale 10 settembre 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 7 gennaio 1970, con il quale veniva istituito in Algeciras (Spagna) un vice consolato di 2ª categoria alle dipendenze del consolato di 1ª categoria in Siviglia;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 16 settembre 1947, con il quale veniva istituito in Cadice (Spagna) un vice consolato di 2ª categoria alle dipendenze del consolato di 1ª categoria in Siviglia;

Visto il decreto ministeriale 12 giugno 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 13 ottobre 1973, con il quale veniva istituito in Cartagena (Spagna) un vice consolato di 2ª categoria alle dipendenze del consolato di 1ª categoria in Siviglia;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 16 settembre 1947, con il quale veniva istituito in Malaga (Spagna) un vice consolato di 2ª categoria alle dipendenze del consolato di 1ª categoria in Siviglia;

Visto il decreto ministeriale 29 marzo 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 10 luglio 1975, con il quale veniva istituito in Jerez de la Frontera (Spagna) un vice consolato di 2ª categoria alle dipendenze del consolato di 1ª categoria in Siviglia;

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 2 aprile 1971, con il quale veniva istituito in Burgos (Spagna) un vice consolato di 2ª categoria alle dipendenze del consolato di 1ª categoria in Madrid;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 16 settembre 1947, con il quale veniva istituito in La Coruña (Spagna) un vice consolato di 2ª categoria alle dipendenze del consolato di 1ª categoria in Madrid;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 198 del 25 luglio 1963, con il quale veniva istituito in Valladolid (Spagna) un vice consolato di 2ª categoria alle dipendenze del consolato di 1ª categoria in Madrid;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1954, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 12 maggio 1954, con il quale veniva istituito in Vigo (Spagna) un vice consolato di 2ª categoria alle dipendenze del consolato di 1ª categoria in Madrid;

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 5 maggio 1948, con il quale veniva istituita in El Ferrol del Caudillo (Spagna) un'agenzia consolare di 2ª categoria alle dipendenze del consolato di 1ª categoria in Madrid;

Visto il decreto ministeriale 7 febbraio 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 dell'11 aprile 1972, con il quale veniva istituita in Palencia (Spagna) una agenzia consolare di 2ª categoria alle dipendenze del consolato di 1ª categoria in Madrid;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1977, con il quale il consolato di 1ª categoria in Siviglia (Spagna) viene declassato a consolato di 2ª categoria a decorrere dal 1° gennaio 1978;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1977, con il quale il consolato di 1ª categoria in Madrid (Spagna) viene elevato a consolato generale di 1ª categoria a decorrere dal 1° marzo 1978;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1978 la circoscrizione territoriale del consolato di 1ª categoria in Madrid (Spagna) è modificata come segue: le provincie di Albacete, Avila, Burgos, Caceres, Cadice, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Jaen, La Coruña, Léon, Lugo, Madrid, Malaga, Murcia, Orense, Palencia, Pontevedra, Salamanca, Segovia, Soria, Toledo, Valladolid e Zamora.

Art. 2.

A decorrere dal 1° gennaio 1978 il vice consolato di 2ª categoria in Granada (Spagna), con circoscrizione territoriale sulla provincia di Granada, passa dalle dipendenze del consolato di 1ª categoria in Siviglia alle dipendenze del consolato di 2ª categoria in Siviglia.

Art. 3.

A decorrere dal 1° gennaio 1978 l'agenzia consolare di 2ª categoria in Almeria (Spagna), con circoscrizione territoriale sulla città di Almeria, passa dalle dipendenze del consolato di 1ª categoria in Siviglia alle dipendenze del consolato di 2ª categoria in Siviglia.

Art. 4.

A decorrere dal 1° gennaio 1978 il vice consolato di 2ª categoria in Algeciras (Spagna), con circoscrizione territoriale sulla città di Algeciras, passa dalle dipendenze del consolato di 1ª categoria in Siviglia alle dipendenze del consolato di 1ª categoria in Madrid.

Art. 5.

A decorrere dal 1° gennaio 1978 il vice consolato di 2ª categoria in Cadice (Spagna), con circoscrizione territoriale sulla provincia di Cadice, passa dalle dipendenze del consolato di 1ª categoria in Siviglia alle dipendenze del consolato di 1ª categoria in Madrid.

Art. 6.

A decorrere dal 1° gennaio 1978 il vice consolato di 2ª categoria in Cartagena (Spagna), con circoscrizione territoriale sulla provincia di Murcia, passa dalle dipendenze del consolato di 1ª categoria in Siviglia alle dipendenze del consolato di 1ª categoria in Madrid.

Art. 7.

A decorrere dal 1° gennaio 1978 il vice consolato di 2ª categoria in Malaga (Spagna), con circoscrizione territoriale sulla provincia di Malaga, passa dalle dipendenze del consolato di 1ª categoria in Siviglia alle dipendenze del consolato di 1ª categoria in Madrid.

Art. 8.

A decorrere dal 1° gennaio 1978 il vice consolato di 2ª categoria in Jerez de la Frontera (Spagna), con circoscrizione territoriale sulla città di Jerez de la Frontera, passa dalle dipendenze del consolato di 1ª categoria in Siviglia alle dipendenze del consolato di 1ª categoria in Madrid.

Art. 9.

A decorrere dal 1° gennaio 1978 la circoscrizione territoriale del vice consolato di 2ª categoria in Burgos (Spagna), alle dipendenze del consolato di 1ª categoria in Madrid, è modificata come segue: la provincia di Burgos.

Art. 10.

A decorrere dal 1° gennaio 1978 la circoscrizione territoriale del vice consolato di 2ª categoria in La Coruña (Spagna), alle dipendenze del consolato di 1ª categoria in Madrid, è modificata come segue: la provincia di La Coruña.

Art. 11.

A decorrere dal 1° gennaio 1978 la circoscrizione territoriale del vice consolato di 2ª categoria in Valladolid (Spagna), alle dipendenze del consolato di 1ª categoria in Madrid, è modificata come segue: la città di Valladolid.

Art. 12.

A decorrere dal 1° gennaio 1978 la circoscrizione territoriale del vice consolato di 2ª categoria in Vigo (Spagna), alle dipendenze del consolato di 1ª categoria in Madrid, è modificata come segue: la città di Vigo.

Art. 13.

A decorrere dal 1° gennaio 1978 la circoscrizione territoriale dell'agenzia consolare di 2ª categoria in El Ferrol del Caudillo (Spagna), alle dipendenze del consolato di 1ª categoria in Madrid, è modificata come segue: la città di El Ferrol del Caudillo.

Art. 14.

A decorrere dal 1° marzo 1978 gli uffici consolari di 2ª categoria di cui ai precedenti articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e l'agenzia consolare di 2ª categoria in Palencia, già dipendenti dal consolato di 1ª categoria in Madrid, passano alle dipendenze del consolato generale di 1ª categoria in Madrid.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1977

Il Ministro: FORLANI

(13585)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1977.

Liquidazione coatta amministrativa della società « Cooperativa per la gestione operaia dello stabilimento FIAM - a r.l. », in Viterbo, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata in data 14 ottobre 1977 nei confronti della società « Cooperativa per la gestione operaia dello stabilimento FIAM », con sede in Viterbo, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dalla Lega nazionale delle cooperative e mutue cui l'ente aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società « Cooperativa per la gestione operaia dello stabilimento FIAM - a r.l. », con sede in Viterbo, costituita per rogito notaio dott. Giulio Bartoli di Viterbo in data 24 settembre 1975, rep. n. 26759, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il ragioniere Domenico Ugolini ne viene nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1977

Il Ministro: ANSELMI

(13555)

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1977.

Determinazione del tasso di interesse dei buoni del Tesoro poliennali di scadenza 1° gennaio 1983, relativi a corresponsione di aumenti retributivi dipendenti da variazioni del costo della vita, emessi con decreto ministeriale 22 aprile 1977 per i versamenti da effettuare nei primi cinque giorni lavorativi successivi al 31 dicembre 1977.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 22 aprile 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 5 maggio successivo, concernente l'emissione di buoni del Tesoro poliennali in corresponsione di aumenti retributivi dipendenti da variazioni del costo della vita e, in particolare, il quarto comma dell'art. 1 del decreto stesso;

Decreta:

Articolo unico

I buoni del Tesoro poliennali di scadenza 1° gennaio 1983 di cui al quarto comma del decreto ministeriale 22 aprile 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 5 maggio successivo, fruttano l'interesse annuo di lire tredici per ogni cento lire di capitale nominale, pagabile in cinque annualità posticipate al 1° gennaio di ciascuno degli anni dal 1979 al 1983 compresi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 dicembre 1977

Il Ministro: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *dicembre* 1977
Registro n. 27 *Tesoro, foglio n.* 292

(13625)

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1977.

Emissione di buoni del Tesoro poliennali 12 % di scadenza 1° gennaio 1982.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 27 maggio 1975, n. 166, recante norme per interventi straordinari di emergenza per l'attività edilizia, ed, in particolare, l'art. 7 il quale — nello stabilire l'aumento del fondo speciale costituito presso la Cassa depositi e prestiti dall'art. 45 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, da lire 300 miliardi a lire 450 miliardi, con un aumento, pertanto, di lire 150 miliardi, ripartiti in ragione di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1976, 1977 e 1978 — ha previsto che alla copertura della spesa stessa si provvede mediante la contrazione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con emissioni di buoni poliennali del Tesoro e di speciali certificati di credito, a norma dell'art. 46 della ripetuta legge 22 ottobre 1971, n. 865;

Ritenuto opportuno, ai fini del reperimento della somma di lire 100 miliardi afferenti gli anni 1976 e 1977, di far luogo ad una emissione di buoni poliennali del Tesoro;

Visto il decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, recante provvedimenti per il rilancio dell'economia riguardanti le esportazioni, l'edilizia e le opere pubbliche, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492, ed, in particolare, l'art. 20, il quale, ai fini della copertura delle spese recate dal provvedimento legislativo stesso per gli anni 1975, 1976 e 1977, ha autorizzato il Ministro per il tesoro ad effettuare operazioni di ricorso al mercato finanziario fino alla concorrenza di un netto ricavo di lire 2.022 miliardi, nella forma di assunzione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con altri istituti di credito a medio o lungo termine, oppure di emissioni di buoni poliennali del Tesoro, oppure di certificati speciali di credito, oppure di emissioni di buoni ordinari del Tesoro;

Ritenuto opportuno, ai fini del reperimento di un'ulteriore quota, pari a lire 150 miliardi, del suddetto importo di lire 2.022 miliardi, di far luogo ad un'emissione di buoni poliennali del Tesoro;

Visto il decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, recante provvedimenti per il rilancio dell'economia riguardanti incentivi a favore delle piccole e medie imprese, agricoltura, interventi per il Mezzogiorno e trasporti, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, ed, in particolare, l'art. 19, il quale, ai fini della copertura degli oneri recati dal provvedimento legislativo stesso per gli anni 1975, 1976 e 1977, ha autorizzato il Ministro per il tesoro ad effettuare operazioni di ricorso al mercato finanziario fino alla concorrenza di un netto ricavo di lire 2.408 miliardi, nella forma di assunzione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con altri istituti di credito a medio o lungo termine, oppure di emissione di buoni poliennali del Tesoro, oppure di certificati speciali di credito, oppure di emissioni di buoni ordinari del Tesoro;

Ritenuto opportuno, ai fini del reperimento di un'ulteriore quota, pari a lire 150 miliardi, del suddetto importo di lire 2.408 miliardi, di far luogo ad un'emissione di buoni poliennali del Tesoro;

Vista la legge 5 maggio 1976, n. 206, recante aumento del fondo di dotazione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica - ENEL, ed, in particolare, l'art. 2, a norma del quale il Ministro per il tesoro è stato autorizzato a provvedere alla copertura della spesa recata dalla legge stessa con operazioni finanziarie da effettuarsi mediante l'assunzione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con altri istituti di credito a medio o lungo termine, oppure con emissioni di buoni pluriennali del Tesoro oppure di certificati speciali di credito, negli anni dal 1976 al 1980;

Ritenuto opportuno, ai fini del reperimento dell'importo di lire 500 miliardi occorrenti per l'anno finanziario 1978, di far luogo ad un'emissione di buoni pluriennali del Tesoro;

Visto il decreto-legge 8 luglio 1977, n. 375, recante conferimenti di fondi al Mediocredito centrale, convertito nella legge 8 agosto 1977, n. 536, il quale, ai fini della copertura della spesa di lire 500 miliardi recata dal provvedimento stesso, ha autorizzato il Ministro per il tesoro ad effettuare operazioni di ricorso al mercato finanziario mediante l'assunzione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con altri istituti di credito a medio o lungo termine, oppure di emissione di buoni pluriennali del Tesoro o di certificati speciali di credito, negli anni dal 1977 al 1981;

Ritenuto opportuno, ai fini del reperimento dell'importo di lire 150 miliardi occorrenti per gli anni 1977 e 1978, maggiorato degli oneri relativi agli interessi e spese di far luogo ad un'emissione di buoni pluriennali del Tesoro;

Vista la legge 8 agosto 1977, n. 546, recante norme per la ricostruzione delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia e della regione Veneto colpite dal terremoto nel 1976, e, in particolare, l'art. 33, a norma del quale il Ministro per il tesoro è stato autorizzato a provvedere alla copertura della spesa recata dalla legge stessa, fino a concorrenza dell'importo di lire 3.050 miliardi, negli anni dal 1977 al 1982, mediante mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con altri istituti di credito a medio o lungo termine o con emissioni di buoni poliennali del Tesoro oppure di certificati speciali di credito;

Ritenuto opportuno, ai fini del reperimento dell'importo di lire 150 miliardi afferente l'anno 1977, maggiorato degli oneri relativi agli interessi e spese, di far luogo, a valere sulla predetta autorizzazione legislativa, ad un'emissione di buoni poliennali del Tesoro;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore ed, in particolare, l'art. 30, il quale, ai fini della copertura della spesa di lire 8.066 miliardi recata dalla legge stessa, ha autorizzato il Ministro per il tesoro ad effettuare operazioni di ricorso al mercato finanziario fino alla concorrenza di un ricavo netto di lire 7.371 miliardi, nel periodo 1977-82, di cui lire 750 miliardi nell'anno finanziario 1977, nella forma di assunzione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con altri istituti di credito a medio o lungo termine, oppure di emissioni di buoni poliennali del Tesoro, oppure di certificati speciali di credito, oppure di emissioni di buoni ordinari del Tesoro;

Ritenuto opportuno, ai fini del reperimento della somma di lire 750 miliardi, afferenti l'anno finanziario 1978, di far luogo ad un'emissione di buoni poliennali del Tesoro;

Ritenuto che in relazione alla situazione del mercato finanziario e per assicurare l'esito dell'operazione oc-

corre disporre l'emissione di buoni del Tesoro poliennali per un importo nominale di lire 2.062 miliardi, al fine di reperire le somme nette più sopra indicate da versare all'entrata del bilancio statale entro il 20 gennaio 1978, imputando alla competenza dell'anno finanziario 1978 le spese da coprire con il netto ricavo dei buoni stessi;

D'intesa con il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni giusta nota n. DG/CO/41655 del 20 dicembre 1977;

Decreta:

Art. 1.

E' disposta l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 12% di scadenza 1° gennaio 1982, per un importo, in valore nominale, di lire 2.062 miliardi, ripartiti in duecentosette serie, di cui duecentosei di dieci miliardi ciascuna e l'ultima, non intera, di due miliardi, da destinare a sottoscrizioni in contanti. L'interesse annuo del 12% è pagabile in due semestralità posticipate al 1° luglio e al 1° gennaio di ogni anno di durata dei buoni.

Il prezzo di emissione è stabilito in lire 97,75 per ogni cento lire di capitale nominale dei buoni.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° gennaio 1982 ed i relativi interessi sono esenti:

a) da ogni imposta diretta reale, presente e futura;

b) dalle imposte sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamenti di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b*) e *c*).

Si applicano altresì le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

Art. 3.

L'esecuzione delle operazioni di sottoscrizione è affidata alla Banca d'Italia. I rapporti conseguenti saranno regolati mediante apposita convenzione da stipulare tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia.

Per il collocamento dei buoni la Banca d'Italia ha facoltà di avvalersi di aziende ed istituti di credito e di costituire, ove occorrano, appositi consorzi di collocamento.

A rimborso delle spese sostenute ed a compenso del servizio reso, sarà corrisposta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale di cui al primo comma dell'art. 1, una provvigione di collocamento dell'uno per cento contro rilascio di apposita ricevuta all'atto del versamento alle sezioni di tesoreria del controvalore in contanti del capitale nominale sottoscritto. Tale provvigione sarà attribuita, in tutto o in parte, agli incaricati in relazione agli impegni che essi assumeranno con la Banca d'Italia.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i « pagamenti da regolare ».

Art. 4.

Il versamento relativo alle sottoscrizioni sarà effettuato dalla Banca d'Italia alla sezione di tesoreria provinciale di Roma entro il 20 gennaio 1978 per il controvalore dell'intero ammontare nominale dei buoni, unitamente al rateo d'interesse dovuto allo Stato, in ragione del 12% annuo, per il periodo dal 1° gennaio 1978 al giorno del versamento, con bonifico di cinque giorni.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà per detti versamenti apposite ricevute da valere per il ritiro dei nuovi titoli.

Art. 5.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del debito pubblico entro il 24 febbraio 1978 i quantitativi per taglio dei buoni al portatore sottoscritti da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca stessa.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 6.

I buoni del Tesoro poliennali 12% di scadenza 1° gennaio 1982, sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da L. 50.000, 100.000, 500.000, 1.000.000, 5.000.000, 10.000.000 e 50.000.000 di capitale nominale e da titoli nominativi che possono rappresentare il capitale nominale di uno o più buoni al portatore, anche di serie differenti, sino all'importo di 10 miliardi di lire.

I buoni al portatore, per ciascuna serie, hanno numerazione progressiva.

I buoni nominativi hanno numerazione progressiva propria e recano l'indicazione del capitale nominale che rappresentano per ciascuna serie.

In sede di emissione saranno rilasciati soltanto buoni al portatore.

I segni caratteristici dei buoni al portatore e nominativi saranno stabiliti con successivi decreti.

Art. 7.

I buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° gennaio 1982, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, e successive modificazioni, sono iscritti nel gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° gennaio 1978 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Le cedole dei buoni del Tesoro poliennali 12% - 1982 al portatore sono accettate in pagamento delle imposte dirette dovute allo Stato in qualsiasi periodo del semestre precedente la scadenza di esse.

Art. 8.

Sui buoni al portatore è ammessa la riunione, a semplice richiesta dell'esibitore, dei titoli appartenenti alla medesima serie; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore.

Analogamente, i buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

Art. 9.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tassa sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dall'imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 10.

La contabilità relativa all'operazione di cui al presente decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalle competenti Direzioni generali del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 dicembre 1977

Il Ministro: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1977
Registro n. 27 Tesoro, foglio n. 291

(13554)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 2 dicembre 1977.
Proroga della gestione commissariale del comune di Boscoreale.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 20 luglio 1977 il consiglio comunale di Boscoreale veniva sciolto, e veniva nominato commissario straordinario per la provvisoria amministrazione dell'ente, il dirigente superiore, dott. Nicolò Alì.

Alla scadenza del periodo previsto dal primo comma dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, si ravvisa la necessità che l'amministrazione straordinaria venga prorogata per consentire la definizione di importanti provvedimenti attualmente in corso inerenti i servizi comunali, la cui mancata adozione comporterebbe pregiudizi agli interessi del comune stesso.

Per tali considerazioni, con decreto prefettizio in data odierna si è provveduto a prorogare la gestione predetta ai sensi del citato art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, e successive modificazioni.

Napoli, addì 2 dicembre 1977

Il prefetto: BIONDO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 20 luglio 1977, con il quale è stato sciolto il consiglio comunale di Boscoreale, e nominato commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del comune il dirigente superiore, dott. Nicolò Alì;

Rilevato che venuto a scadere il termine stabilito dall'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, per la durata della gestione commissariale, si ravvisa la necessità che la gestione commissariale stessa venga prorogata al fine di consentire la definizione di importanti provvedimenti attualmente in corso inerenti i servizi comunali, la cui mancata adozione comporterebbe pregiudizi agli interessi del comune stesso;

Ritenuto di dover provvedere alla predetta proroga;

Visti l'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, l'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839 e l'art. 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione commissariale del comune di Boscoreale, affidata al dirigente superiore dott. Nicolò Alì, è prorogata a termini di legge.

Napoli, addì 2 dicembre 1977

Il prefetto: BIONDO

(13445)

COMUNITÀ EUROPEE

Regolamenti e decisioni pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 2542/77 della commissione, del 17 novembre 1977, che modifica gli importi compensativi monetari.

Pubblicato nel n. L 297 *del* 21 *novembre* 1977.

(124/C)

Regolamento (CEE) n. 2543/77 della commissione, del 18 novembre 1977, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2544/77 della commissione, del 18 novembre 1977, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2545/77 della commissione, del 18 novembre 1977, che modifica gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 2546/77 della commissione, del 18 novembre 1977, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 2547/77 della commissione, del 18 novembre 1977, relativo ad un bando di gara per la mobilitazione di granturco destinato alla Repubblica del Senegal a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 2548/77 della commissione, del 18 novembre 1977, relativo ad un bando di gara per la mobilitazione di frumento tenero destinato alla Repubblica del Senegal a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 2549/77 della commissione, del 18 novembre 1977, relativo ad un bando di gara per la mobilitazione di sorgo destinato alla Repubblica del Senegal a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 2550/77 della commissione, del 18 novembre 1977, relativo ad un gara per la mobilitazione di riso lavorato a grani tondi destinato all'ufficio dei soccorsi delle Nazioni Unite per i rifugiati di Palestina, in seguito denominato UNRWA, a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 2551/77 della commissione, del 18 novembre 1977, relativo ad una gara per la mobilitazione di farina di frumento tenero destinata all'ufficio dei soccorsi delle Nazioni Unite per i profughi di Palestina, in seguito denominato UNRWA, a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 2552/77 della commissione, del 18 novembre 1977, che modifica la data limite per il deposito delle dichiarazioni di raccolta per il lino oleaginoso per la campagna 1977/1978.

Regolamento (CEE) n. 2553/77 della commissione, del 18 novembre 1977, che modifica l'importo di base del prelievo alla importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 2554/77 della commissione, del 18 novembre 1977, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 2555/77 della commissione, del 18 novembre 1977, che fissa i prelievi all'importazione per l'isoglucosio.

Pubblicati nel n. L 296 *del* 19 *novembre* 1977.

(125/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 53/1977. Prezzi dei prodotti petroliferi e regime di « sorveglianza » dei prezzi per taluni di essi

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363; i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283, 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 43/1977, del 28 ottobre 1977, concernente la nuova metodologia di determinazione dei prezzi dei prodotti petroliferi nonché l'assoggettamento al regime di « sorveglianza » di taluni prodotti all'atto della prima applicazione della predetta nuova metodologia;

Viste le risultanze delle elaborazioni effettuate, sulla base della nuova metodologia di cui al punto precedente, per quanto riguarda i costi relativi ai prodotti petroliferi;

Visti i provvedimenti C.I.P. n. 3/1977, del 7 febbraio 1977; n. 13/1977, del 5 aprile 1977; n. 19/1977, del 9 aprile 1977; n. 27/1977, del 10 giugno 1977; n. 45/1977, del 28 ottobre 1977;

Considerata l'opportunità di procedere ad una ripartizione del costo per tonnellata di greggio lavorato sui prezzi dei singoli prodotti tenendo conto, oltre che della situazione del mercato libero internazionale, della disponibilità dei prodotti stessi sul mercato interno nonché della relativa situazione dei prezzi sullo stesso mercato interno;

Considerata l'opportunità di non modificare, allo stato, i prezzi delle benzine e, pertanto, di rinviare ad un successivo provvedimento l'adeguamento delle componenti di tali prezzi;

Tenuto conto che, in base al punto II del provvedimento C.I.P. n. 43/1977, del 28 ottobre 1977, si deve procedere all'assoggettamento di taluni prodotti petroliferi al regime di « sorveglianza », all'atto della prima applicazione della nuova metodologia;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347), nella riunione del 21 dicembre 1977;

Delibera:

1. — PREZZI DEI PRODOTTI PETROLIFERI:

A decorrere dalle ore 0 del 23 dicembre 1977, i prezzi massimi di vendita dei prodotti petroliferi sono fissati come segue:

A) PRODOTTI PER L'AUTOTRAZIONE

Prezzi comprensivi di imposta di fabbricazione:

		Benzina super N.O. 98/100 (R.M.)	Benzina normale N.O. 84/86 (R.M.)	Gasolio I.D. non inf. a 53
1. — Al consumo, franco distributore stradale, IVA compresa	L./litro	500	480	164
2. — Al consumo, franco distributore stradale, IVA esclusa	»	446,43	428,57	143,86
3. — Al consumo, franco distributore stradale, I.F. e IVA esclusa	»	143,93	134,32	118,87
4. — Al grossista, titolare di deposito per consegna in autotrenobotte completa, di carburanti non destinati a P.V. recanti il marchio dell'azienda petrolifera fornitrice, IVA esclusa:				
franco raffineria (costiera o interna) o deposito costiero	L./tonn.	564.877	558.032	145.200
5. — Al gestore di distributore stradale IVA esclusa per vendite:				
a) fino a 200.000 litri annui	L./litro	426,13	410,71	134,72
b) fino a 300.000 litri annui	»	427,38	411,81	135,29
c) fino a 450.000 litri annui	»	427,48	411,89	135,33
d) fino a 750.000 litri annui	»	427,68	412,07	135,42
e) fino a 900.000 litri annui	»	427,73	412,11	135,45
f) fino a 1.300.000 litri annui	»	428,03	412,38	135,58
g) fino a 2.100.000 litri annui	»	428,68	412,95	135,87
h) fino a 3.000.000 litri annui	»	430,18	414,27	136,55
Punti vendita appoggiati	»	431,13	415,11	136,97

Per punti di vendita appoggiati si intendono quegli impianti costituiti da erogatori senza specifico ricovero per il gestore e inseriti in altre attività prevalenti.

I prezzi ai gestori di distributori che erogano quantitativi superiori a 3.000.000 litri annui sono determinati dalla libera trattativa delle parti.

Per impianti autostradali che erogano quantitativi compresi tra 1.300.001 e 3 000.000 di litri, i prezzi ai gestori sono di L./litro 428,03 per la benzina super, di L./litro 412,38 per la benzina normale e di L./litro 135,58 per il gasolio.

Restano valide fino alla scadenza degli accordi intercorsi tra le parti le condizioni concordate per le vendite di carburanti con il sistema del self-service.

Per la determinazione del compenso annuo al gestore si applicano le modalità di cui alla circolare C.I.P. n. 1295 del 19 marzo 1973.

Per tutti i carburanti è obbligatoria l'indicazione del tipo di prodotto (benzina super, benzina normale e gasolio) sulle colonnine di erogazione.

Per le benzine è obbligatoria altresì la specifica del N.O. (R.M.) nelle fatture e nell'apposito indicatore dei prezzi di vendita al pubblico.

Le caratteristiche della benzina normale 84/86 N.O. (Research Method) devono corrispondere a quelle riportate nei provvedimenti n. 718 del 17 maggio 1958 e n. 1187 del 6 dicembre 1967. Le caratteristiche della benzina super 98/100 N.O. (R.M.) devono corrispondere a quelle riportare nei provvedimenti n. 771 del 27 marzo 1959 e n. 1058 del 6 febbraio 1964.

Le caratteristiche del gasolio motori I.D. non inferiore a 53 devono corrispondere a quelle riportate nel provvedimento n. 441 del 24 luglio 1954.

B) PRODOTTI PER LA PESCA E LA PICCOLA MARINA

Prodotti esenti da imposta di fabbricazione e da IVA:

		Petrolio a 32 N.O.	Gasolio I.D. non inf. a 53
1) Al consumo, franco impianto di erogazione .	L./tonn.	127.570	125.100
	L./litro	100,78	104,21
2) Franco deposito grossista .	L./tonn.	121.500	119 100
	L./litro	95,99	99,21
3) Franco raffineria costiera o deposito costiero .	L./tonn.	118.500	116.100

Per «piccola marina» si intendono tutte le imbarcazioni con esclusione di quelle da diporto, battenti bandiera italiana e di stazza fino a tonn. 500 (cinquecento) che operano all'interno dei porti o che hanno per destinazione porti nazionali e che godono di esenzione fiscale; per le unità della Marina militare, il suddetto limite di stazza è elevato a tonn. 800 (ottocento).

Nessuna maggiorazione è dovuta per l'infustamento del prodotto. I prezzi suddetti sono al netto di eventuali compensi al personale di dogana, di diritti di capitaneria, di tariffe di agenzia, degli oneri per la caricazione di fusti a bordo del natante e di rifornimento in mare.

Le caratteristiche del petrolio N.O. 32 devono corrispondere a quelle riportate nei provvedimenti numeri 221 e 771 del 10 marzo 1950 e 27 marzo 1959.

C) PRODOTTI DESTINATI ALL'AGRICOLTURA

Prodotti esenti da imposta di fabbricazione. Prezzi IVA esclusa:

		Benzina normale 84/86 N.O. (R.M.)	Petrolio a 32 N.O.	Gasolio I.D. non inf. a 53	O.C. visc. a 50°C Fluido sup. a 3° E fino a 5° E	O.C. visc. a 50°C Semifluido sup. a 5° E fino a 7° E
1) Franco raffineria costiera o deposito costiero .	L./tonn.	147.590	118.500	116.100	88.600	85.750
2) Franco deposito del grossista situato rispetto alla base abituale di approvvigionamento:						
entro km 30 .	»	150.590	121.500	119.100	91.600	88.750
da km 31 a 70	»	151.590	122.500	120.100	92.600	89.750
oltre km 70 .	»	152.590	123.500	121.100	93.600	90.750

3) Per consegne franco deposito del rivenditore, i prezzi di cui al punto 2) possono essere maggiorati di L./tonn. 6.000.

Per consegne con autotrenobotte completa, franco domicilio del consumatore, il prezzo di cui al punto 3) può essere maggiorato delle spese di trasporto calcolate sulla base delle tariffe previste dalla circolare n. 1420 del 20 aprile 1977.

Per consegne frazionate, franco domicilio del consumatore, il prezzo di cui al punto 3) può essere maggiorato delle spese effettivamente sostenute e documentabili.

D) PRODOTTI PER IL RISCALDAMENTO E PER USI INDUSTRIALI

a) Prezzi franco raffineria costiera o deposito costiero, IVA esclusa:

		Petrolio	Gasolio	Olio combustibile viscosità a 50°C Fluido sup. a 3° E fino a 5° E	Semifluido sup. a 5° E fino a 7° E	Denso sup. a 7° E	Denso B.T.Z. zolfo inf. 1%
a.1) I.F. compresa	L./tonn.	140.500	138.100	95.900	92.000	76.450	82 450
a.2) I.F. esclusa	»	118.500	116.100	88 600	85.750	75.450	81.450
a.3) A grossisti titolari di deposito I.F. compresa	»	139.850	137.150	95.250	91.350	75.800	81.800
a.4) A grossisti titolari di deposito per ritiri annui dallo stesso fornitore I.F. compresa:							
superiori a 10.000 tonn. fino a 30.000 tonn.	»	139.500	136.800	94.900	91.350	75.450	81.450
superiori a 30.000 tonn. fino a 100.000 tonn.	»	139.500	136.300	94.550	91.350	75.350	81.350
superiori a 100.000 tonn.	»	139.500	136.000	94.550	91.350	75.250	81.250

Il prezzo di fatturazione ai grossisti titolari di deposito, del gasolio da riscaldamento che viene acquistato a peso e rivenduto anche a volume, si intende relativo alla densità di riferimento a 15°C (riportata al punto *H*) con uno scarto in più o in meno di 3 punti. In caso di scarti superiori, il prezzo da riportare in fattura si determina moltiplicando i prezzi su riportati per il rapporto tra la densità di riferimento e densità effettiva riferita a 15°C che dovrà essere riportata sui documenti di accompagnamento della merce.

I prezzi degli oli combustibili sopra indicati valgono anche per i residui paraffinosi greggi della distillazione del petrolio naturale greggio, aventi le caratteristiche per essere classificati come paraffine, cere di petrolio o di scisti, residui paraffinosi, (greggi o diversi dai greggi) quando sono usati direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni.

Per il periodo 1° ottobre-31 marzo, al fine di assicurare il rifornimento di tutto il territorio nazionale, i prezzi suddetti possono essere maggiorati, quale conguaglio trasporti terrestri di L. 1.000 la tonn. per il petrolio, L. 800 la tonn. per il gasolio e L. 400 la tonn. per l'olio combustibile fluido. Per lo stesso periodo le aziende fornitrici devono riconoscere ai grossisti titolari di deposito, sui prezzi di tali prodotti uno sconto in fattura pari all'80% della differenza tra le spese di trasporto sostenute per rifornire la zona di consumo e quelle relative alla fonte abituale di approvvigionamento. Tali spese sono determinate in base alle tariffe chilometriche riportate nella circolare C.I.P. n. 1295 del 19 marzo 1973.

Per consegne alle industrie collegate con oleodotti alle raffinerie e/o depositi e per consegne continuative effettuate con autotrenobotte completo e con cisterne ferroviarie complete, quando tali attrezzature siano di proprietà dell'azienda venditrice, i prezzi massimi di cui al punto *a*.1), maggiorati, se ricorre il caso, delle incidenze indicate al successivo punto *b*.3), possono essere ulteriormente aumentati delle spese di trasporto effettive e documentate.

b) Determinazioni dei comitati provinciali prezzi:

I comitati provinciali dei prezzi stabiliranno i prezzi al consumo validi per tutto il territorio della provincia, al dettagliante per il petrolio e a domicilio del consumatore per il gasolio e gli olii combustibili.

Tali prezzi verranno determinati sommando ai valori riportati al punto *a*.1) le seguenti maggiorazioni:

b.1) i conguagli trasporto terrestre sopra indicati limitatamente al periodo 1° ottobre-31 marzo;

b.2) le spese di trasporto, per autotrenobotte completa, dalla base di approvvigionamento più favorevole fino ai depositi interni dei grossisti calcolate secondo le tariffe di trasporto previste dalla circolare C.I.P. n. 1420 del 20 aprile 1977;

b.3) le aliquote sotto indicate, per le sole province della Valle d'Aosta, del Piemonte, della Lombardia, del Veneto e dell'Emilia Romagna, quando i C.P.P. prendono a riferimento una base di approvvigionamento interna:

	Dal 1° aprile al 30 settembre L./tonn.	Dal 1° ottobre al 31 marzo L./tonn.
Per ritiri da raffineria interna:		
con distanza compresa tra 25 e 80 km dalla costa	200	470
con distanza compresa tra 80 e 200 km dalla costa	450	1.070
con distanza superiore a 200 km dalla costa	750	1.370
Per ritiri da depositi interni collegati a raffineria interna via oleodotto	750	1.370
Per ritiri da depositi interni collegati alla costa con oleodotto con distanza compresa tra 25 e 80 km	300	670

Per il petrolio, confezionato in canistri cauzionati a rendere da 20 litri, il prezzo franco magazzino del dettagliante viene determinato sommando ai valori di cui al punto *a*.1) aumentati delle addizionali previste nei termini indicati ai punti *b*.1), *b*.2) e *b*.3), le seguenti maggiorazioni:

per le spese relative al confezionamento in canistri IVA esclusa, a canistro . . . . L. 350

per spese di trasporto dei canistri da litri 20, dal deposito del grossista al magazzino del dettagliante IVA esclusa, a canistro . . . . » 165

per margine al dettagliante IVA esclusa, a canistro . . . . » 220

Ogni canistro deve essere munito di targhetta con indicazione del prezzo massimo fissato dal C.P.P.; la targhetta deve essere fornita dal grossista confezionatore e deve essere applicata a cura del dettagliante.

Il dettagliante è tenuto ad esporre, ben visibile, il cartellino indicante gli estremi del presente provvedimento ed il prezzo massimo fissato dal C.P.P.

Il dettagliante può chiedere un compenso adeguato al servizio reso per consegne dei canistri di petrolio a domicilio del cliente.

Per il gasolio e l'olio combustibile fluido, il prezzo franco domicilio del cliente viene determinato sommando ai valori di cui al punto *a*.1), aumentati delle addizionali previste nei termini indicati ai punti *b*.1), *b*.2) e *b*.3), le seguenti maggiorazioni:

	Gasolio L./tonn.	O.C. fluido L./tonn.
1) Per consegne frazionate non superiori a litri 4 mila	13.800	13.370
2) Per consegne di oltre 4 mila litri	11.950	11.220
3) Per consegne in autotrenobotte	8.770	8.250

Per gli olii combustibili semifluidi e densi, il prezzo franco domicilio del cliente viene determinato sommando ai valori di cui al punto *a*.1) la maggiorazione prevista nei termini indicati al punto *b*.3) aumentata delle spese di trasporto in autotrenobotte completa calcolate dalla base di approvvigionamento più favorevole al domicilio del cliente. Per consegne inferiori all'autotrenobotte completa proveniente da deposito interno, il prezzo franco domicilio del cliente viene determinato sommando ai valori di cui al punto *a*.1) le maggiorazioni previste nei termini indicati ai punti *b*.2) e *b*.3), le spese di trasporto dal deposito interno al domicilio del cliente e una ulteriore maggiorazione di L. 1.000 la tonnellata per passaggio deposito interno.

Le spese di trasporto vanno calcolate sulla base delle tariffe previste dalla circolare C.I.P. n. 1420 del 20 aprile 1977.

I comitati provinciali dei prezzi indicheranno separatamente nei provvedimenti di competenza il prezzo massimo di vendita al netto dell'IVA ed il prezzo massimo comprensivo della medesima, sia alla tonnellata sia al litro.

E) PRODOTTI ESENTI DA IMPOSTA DI FABBRICAZIONE O ASSOGGETTATI AD IMPOSTA DI FABBRICAZIONE RIDOTTA

Prezzi al netto dell'imposta di fabbricazione e dell'IVA:	Prezzi franco raffineria costiera o deposito costiero L./tonn.	Prezzi franco raffineria interna L./tonn.	Prezzi franco deposito interno L./tonn.
Benzina super N.O. 98/100	153.790	153.790	156.290
Benzina normale N.O. 84/86	147.590	147.590	150.090
Gasolio I.D. non inf. a 53	116.100	116.550	119.050
Petrolio a 32 N.O.	118.500	118.950	121.450
Oli combustibili visc. a 50° C:			
fluido da 3° E fino a 5° E	88.600	89.050	91.550
semifluido sup. a 5° E fino a 7° E	85.750	86.200	88.700
denso sup. a 7° E	75.450	75.900	78.400
denso B.T.Z. zolfo inf. a 1%	81.450	81.900	84.400

Per la determinazione dei prezzi di vendita dei prodotti di cui sopra è necessario aggiungere ai prezzi sopra riportati l'imposta di fabbricazione e l'IVA relative alle singole destinazioni fiscali agevolate.

I prezzi franco raffineria interna relativi ai prodotti: petrolio, gasolio e oli combustibili, possono essere maggiorati di L./tonn. 620 nel periodo 1° ottobre-31 marzo.

I prezzi degli oli combustibili si applicano anche ai residui paraffinosi greggi della distillazione del petrolio naturale greggio, aventi le caratteristiche per essere classificati come paraffine, cere di petrolio o di scisti, residui paraffinosi (greggi o diversi dai greggi).

Per le vendite a domicilio del consumatore è consentita una maggiorazione pari all'effettiva e documentata spesa di trasporto dal punto di consegna fino al domicilio del cliente e di tutte le altre spese necessarie per effettuare le forniture.

F) ALTRI PRODOTTI

Prezzi al netto d'imposta di fabbricazione e IVA, franco raffineria costiera o deposito costiero:

prodotti assimilabili al petrolio (infiammabilità superiore a 21°C)	L./tonn. 118.500
prodotti assimilabili al gasolio	» 116.100
prodotti assimilabili a O.C. denso (viscosità superiore a 7°E)	» 75.450
prodotti assimilabili a O.C. semifluido (viscosità superiore a 5°E fino a 7°E)	» 85.750
prodotti assimilabili a O.C. fluido (viscosità superiore a 3°E fino a 5°E)	» 88.600
prodotti assimilabili a O.C. fluidissimi (viscosità inferiore a 3°E)	» 113.800

G) CONDIZIONI DI VENDITA ALL'INGROSSO

Nelle vendite all'ingrosso le raffinerie costiere dovranno riconoscere sui prezzi massimi di vendita previsti per i grossisti uno sconto per il passaggio al deposito costiero di questi ultimi nella misura di L./tonn. 1.300 per le benzine; L./tonn. 1.200 per il petrolio; L./tonn. 1.000 per il gasolio e L./tonn. 900 per gli oli combustibili.

Dette raffinerie riconosceranno altresì una riduzione dei prezzi ai grossisti pari alle spese di cabotaggio effettivamente sostenute dal grossista per rifornire il proprio deposito.

Lo sconto per cabotaggio non è dovuto quando la merce viene movimentata nell'ambito dello stesso porto o quando la merce da raffineria a deposito costiero viene movimentata a mezzo oleodotto.

Nel primo caso le parti concorderanno il rimborso delle spese di trasporto effettuate con il natante; nel secondo caso saranno riconosciute al proprietario dell'oleodotto le relative spese di trasporto via oleodotto.

In mancanza di accordo tra le parti le spese suddette saranno determinate, a richiesta dagli interessati, dal C.P.P. competente e, in seconda istanza dal C.I.P.

Nessuno sconto è dovuto per le consegne su automezzi terrestri.

Per le consegne effettuate su Kilolitriche, nei casi di caricazione di benzina super e normale, è dovuta una maggiorazione di L. 800 la tonn.

I prezzi massimi di consegna ai grossisti che ritirano la merce nei punti di approvvigionamento delle provincie della Valle d'Aosta, del Piemonte, della Lombardia, del Veneto e dell'Emilia Romagna, non ubicati sulla costa, non potranno essere superiori ai prezzi massimi stabiliti per la vendita franco costa di cui al capitolo *D*) punti *a*.3) e *a*.4), aumentati delle maggiorazioni per conguaglio trasporto terrestre relative al periodo 1° ottobre-31 marzo e delle maggiorazioni previste per le raffinerie e depositi interni di cui al capitolo *D*), punto *b*.3)

H) DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Nessun compenso è dovuto per il travaso in fusti o canistri del cliente, nè per il nolo dei fusti o dei canistri di proprietà del venditore.

I prezzi di vendita previsti per consegne di merce sfusa, possono essere maggiorati di L./tonn. 2.000 per i carburanti e di L./tonn. 1.500 per gli oli combustibili ed il gasolio destinato ad uso riscaldamento quando la merce viene consegnata in fusti cauzionati a rendere di proprietà del venditore.

Quando non diversamente specificato il prezzo si intende riferito per merce sfusa posta su mezzo del compratore.

Per la conversione dei prezzi da peso a volume sono state adottate le seguenti densità 15°C:

Benzina super	0,734
Benzina normale	0,714
Petrolio	0,791
Gasolio autotrazione	0,833
Gasolio riscaldamento	0,835
O.C. fluido	0,923

Per le vendite al consumo dei prodotti sfusi il prezzo al litro può essere praticato solo per le consegne effettuate con impianti o automezzi muniti di idoneo contatore volumetrico o con kilolitriche.

Nelle determinazioni di propria competenza e quando ricorrano condizioni di particolare onerosità i comitati provinciali prezzi esamineranno, caso per caso l'opportunità di fissare i prezzi diversi per quelle località della provincia che risultassero particolarmente disagiate ai fini dell'approvvigionamento. I comitati provinciali procederanno, entro quindici giorni dalla entrata in vigore del presente provvedimento, alla regolarizzazione dei prezzi locali di vendita, che avranno la stessa decorrenza del presente provvedimento.

Copia del provvedimento sarà trasmessa al Comitato interministeriale prezzi.

I rivenditori e i dettaglianti hanno l'obbligo di affiggere ben visibile nei locali adibiti alle vendite, copia del listino ufficiale dei prezzi di vendita al consumo. Gli organi di controllo statali e comunali vigileranno sul rispetto dell'obbligo in questione.

I comitati provinciali prezzi dovranno riportare nei provvedimenti di competenza le norme per la disciplina dei prezzi di vendita al pubblico contenute nel presente provvedimento al fine di consentire la màssima conoscenza e diffusione delle disposizioni stesse.

Nei casi in cui i prodotti vengano indicati con diversa denominazione i prezzi saranno determinati, in linea generale, facendo riferimento ai prodotti aventi caratteristiche uguali o similari.

GAS DI PETROLIO LIQUEFATTI - G.P.L. (propano-butano e loro miscele)

A) *Per merce sfusa, ex raffineria SIF-SIVA con contenuto di propano saturo o insaturo* (idrocarburi C3):

1) non inferiore in volume al 20% della miscela . . . L./tonn. 126.120
2) non inferiore in volume all'85% della miscela (propano commerciale) . . . » 130.620
3) inferiore, in volume al 20% della miscela (butano commerciale) . . . » 123.120

Ai grossisti titolari di deposito compete sui prezzi sopra indicati uno sconto di L./tonn. 1.500. Nel caso di ritiri annui dallo stesso fornitore superiori alle 10.000 tonn. lo sconto è di L./tonn. 2.500.

B) *G.P.L. per uso domestico* (usato come combustibile in impieghi diversi dall'autotrazione):

1) Prezzi di vendita per merce confezionata in bombole in acciaio con peso netto di G.P.L. superiore a 7 kg. fino a 24 kg.:
al rivenditore, franco suo magazzino, IVA esclusa . . . L./kg 307,00
al consumatore, franco magazzino del rivenditore per merce posta sul mezzo del compratore, IVA 6% inclusa » 375,00

con peso netto di G.P.L. superiore a 24 kg:
al rivenditore, franco suo magazzino: IVA esclusa . . . » 303,00
al consumatore, franco magazzino del rivenditore per merce posta sul mezzo del compratore, IVA 14% inclusa » 377,00
per le bombole con peso netto superiore a 24 kg contenenti propano commerciale, il prezzo di cui sopra IVA esclusa, può essere maggiorato di 4,50 L./kg.

2) Per la consegna della bombola franco domicilio del consumatore con montaggio e prova tenuta della stessa negli apparecchi domestici di utilizzazione e per la rimozione ed il ritiro del vuoto, è consentito chiedere un compenso al consumatore adeguato al servizio reso, non superiore in ogni caso a L. 750 (IVA compresa) per ogni bombola.

3) Il dettagliante è tenuto ad esporre in modo ben visibile al pubblico un cartello indicante, con caratteri di pari rilevanza, sia il prezzo di vendita franco negozio, sia il prezzo di vendita franco domicilio del consumatore per le varie confezioni.

C) *G.P.L. per uso autotrazione*:

Al consumo franco distributore stradale, IVA compresa . . . L./litro 347,00
Al consumo franco distributore stradale, IVA esclusa . . . » 309,82

I prezzi di vendita ai gestori di P.V. sono determinati alla fine di ogni anno solare in rapporto ai quantitativi di carburanti complessivamente venduti durante lo stesso anno, qualunque sia la data di inizio dell'attività del P.V., secondo le norme di esecuzione emanate dal Presidente del C.I.P. con il provvedimento C.I.P. n. 23/1974 del 30 giugno 1974 e con circolare n. 1295 in data 19 marzo 1973.

Le aziende venditrici praticheranno ai gestori salvo condizioni di miglior favore che dovranno in ogni caso essere mantenute, i seguenti prezzi massimi IVA esclusa franco punto vendita a seconda della classe di erogato in cui rientra il P.V.

Il conguaglio a fine anno sarà così effettuato in conformità alle sopracitate norme di esecuzione:

a) fino a 200.000 litri annui . . . L./litro 300,68
b) fino a 300.000 litri annui . . . » 301,25
c) fino a 450.000 litri annui . . . » 301,29
d) fino a 750 000 litri annui . . . » 301,38
e) fino a 900.000 litri annui . . . » 301,41
f) fino a 1.300.000 litri annui . . . » 301,54
g) fino a 2.100.000 litri annui . . . » 301,83
h) fino a 3.000.000 litri annui . . . » 302,51

I prezzi di vendita dei carburanti ai gestori di P.V. che erogano complessivamente quantitativi superiori a litri 3.000.000 annui rimangono riservati alla libera trattativa delle parti.

Per impianti autostradali che erogano quantitativi compresi tra 1.300.001 e 3.000.000 di litri i prezzi ai gestori sono di L./litro 301,54.

Per stabilire la classe di erogato ai fini dell'individuazione del prezzo massimo da praticare, il quantitativo complessivo annuo di carburante venduto da un P.V. viene convenzionalmente calcolato adottando per il G.P.L. il rapporto previsto per il gasolio.

Per la conversione dei prezzi da peso a volume del gas petrolio liquefatto è stata adottata la densità di 0,565 Kg/litro a 15°C e 760 m/m Hg.

I prezzi di vendita del G.P.L. per uso autotrazione ai rivenditori ed ai gestori si riferiscono ad una miscela contenente non meno del 25% di propano. Qualora la percentuale di propano risulti inferiore al 25% o superiore al 30% le aziende fornitrici fattureranno il prodotto in funzione della densità effettiva che dovrà essere riportata sulla relativa documentazione.

D) *G.P.L. per uso industriale* (usi previsti dall'art. 16 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161):

Il prezzo di vendita per merce sfusa ex raffineria, SIF-SIVA, fissato ai punti 1), 2) e 3 sub *A*) può essere maggiorato, per consegne franco impianto di utilizzazione, soltanto delle spese di trasporto effettivamente sostenute e documentabili.

II. — REGIME DI « SORVEGLIANZA » DEI PREZZI DI TALUNI PRODOTTI PETROLIFERI:

A decorrere dalle ore 0 del 23 dicembre 1977, i seguenti prodotti petroliferi sono assoggettati al regime di « sorveglianza » dei prezzi, secondo le procedure stabilite dal provvedimento C.I.P. n. 54/1977, immediatamente successivo e di pari data del presente:

a) benzine avio;

b) carboturbo tipo petrolio (JP1 - JP2 - JP5) e tipo benzina (JP4);

c) bitumi industriali e stradali, bitumi ossidati e bitumi ossidati speciali;

d) basi lubrificanti (olii base paraffinici e naftenici);

e) benzine industriali non etilate, virgin naphta e prodotti assimilati, distillati leggeri alto-ottanici e prodotti assimilati, benzine solventi, acqua ragia minerale e prodotti assimilati.

Roma, addì 21 dicembre 1977

Il Ministro-Presidente delegato
DONAT-CATTIN

(13655)

Provvedimento n. 54/1977. Regime di sorveglianza dei prezzi di taluni prodotti petroliferi

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Vista la delibera CIPE del 3 agosto 1977, concernente la nuova metodologia per la determinazione dei prezzi dei prodotti petroliferi e l'assoggettamento, in via sperimentale, di taluni prodotti petroliferi al regime dei prezzi « sorvegliati »;

Visto il provvedimento n. 43/1977 del 28 ottobre 1977, con il quale il C.I.P. ha deliberato la nuova metodologia di determinazione dei prezzi dei prodotti petroliferi, nonchè l'assoggettamento di taluni prodotti al regime di « sorveglianza », all'atto della prima applicazione della predetta nuova metodologia;

Ravvisata la necessità — in relazione a quanto stabilito dal primo capoverso del punto II del sopra richiamato provvedimento C.I.P. n. 43/1977, in data 28 ottobre 1977 — di stabilire la procedura per l'attuazione del regime di « sorveglianza »;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 53/1977, del 21 dicembre 1977, con il quale è stata attuata la prima applicazione della nuova metodologia di determinazione dei prezzi dei prodotti petroliferi;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347) nella riunione del 21 dicembre 1977;

Delibera:

1) Le aziende che producono o che comunque immettono sul mercato prodotti petroliferi, sono tenute a comunicare alla segreteria generale del C.I.P. i prezzi massimi di listino o comunque praticati il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento per i prodotti appresso indicati:

a) benzine avio;

b) carboturbo, tipo petrolio (JP1 - JP2 - JP5) e tipo benzina (JP4);

c) bitumi industriali e stradali, bitumi ossidati e bitumi ossidati speciali: i prezzi devono essere riferiti a prodotti sfusi e/o comunque confezionati, distinti secondo le caratteristiche di impiego (penetrazione e punto di rammollimento);

d) basi lubrificanti (olii base paraffinici e naftenici);

e) benzine industriali non etilate, virgin naphta e prodotti assimilati, distillati leggeri alto ottanici e prodotti assimilati, benzine solventi, acqua ragia minerale e prodotti assimilati.

I prezzi dei prodotti di cui sopra devono essere riferiti a merce allo stato SIF - SIVA franco raffineria e/o deposito costiero.

2) Ogni successiva variazione, che le aziende intendono apportare ai prezzi come sopra comunicati, deve essere preventivamente notificata e adeguatamente motivata alla segreteria generale del C.I.P., almeno cinque giorni prima della data prevista per l'applicazione dei nuovi prezzi.

Qualora le motivazioni relative alle variazioni di prezzi risultino chiaramente carenti, il Presidente delegato del C.I.P. — che viene all'uopo delegato — può sospendere, motivandola, l'applicazione dei nuovi prezzi.

3) Entro trenta giorni dalla data di sospensione dei nuovi prezzi, il Presidente delegato deve riferire al C.I.P. per le decisioni di competenza, che possono, all'occorrenza, consistere nel ripristino, anche per un periodo di tempo limitato, della determinazione dei prezzi massimi.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 dicembre 1977

Il Ministro-Presidente delegato
DONAT-CATTIN

(13656)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 13 dicembre 1977 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Massimo Ercolani, console onorario del Sud Africa a Genova.

(13634)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di psicologia sociale presso la facoltà di magistero dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di magistero dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano è vacante la cattedra di psicologia sociale, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(13596)

Vacanza della cattedra di lingua e letteratura italiana (base) presso la facoltà di magistero dell'Università di Cagliari.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di magistero dell'Università di Cagliari è vacante la cattedra di lingua e letteratura italiana (base), alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(13597)

Vacanza delle cattedre di complementi di programmazione e di elettronica numerica nella facoltà di ingegneria dell'Università di Pavia.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Pavia sono vacanti le seguenti cattedre:

1) complementi di programmazione;
2) elettronica numerica,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(13598)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Zumpano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 14 dicembre 1977, il comune di Zumpano (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(5279/M)

Autorizzazione al comune di Calvi dell'Umbria ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 9 dicembre 1977, il comune di Calvi dell'Umbria (Terni), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 16.580.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(5263/M)

Autorizzazione al comune di Goro ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 9 dicembre 1977, il comune di Goro (Ferrara), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 19.560.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(5264/M)

Autorizzazione al comune di Sala Bolognese ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 9 dicembre 1977, il comune di Sala Bolognese (Bologna), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 31.900.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(5265/M)

Autorizzazione al comune di Tredozio ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 9 dicembre 1977, il comune di Tredozio (Forlì), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 13.700.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(5267/M)

Autorizzazione al comune di Loreto ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 9 dicembre 1977, il comune di Loreto (Ancona), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 28.600.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(5273/M)

Autorizzazione al comune di Cleto ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 9 dicembre 1977, il comune di Cleto (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 4.760.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(5275/M)

Autorizzazione al comune di Annicco ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 10 dicembre 1977, il comune di Annicco (Cremona), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 6.400.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(5276/M)

Autorizzazione al comune di Scanzano Jonico ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 12 dicembre 1977, il comune di Scanzano Jonico (Matera), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 50.010.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(5277/M)

Autorizzazione al comune di Galatro ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 12 dicembre 1977, il comune di Galatro (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 44.230.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(5278/M)

Autorizzazione al comune di San Vincenzo la Costa ad assumere un ulteriore mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 9 dicembre 1977, il comune di San Vincenzo la Costa (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un ulteriore mutuo suppletivo di L. 22.780.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(5274/M)

Autorizzazione alla provincia di Potenza ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 dicembre 1977, la provincia di Potenza, viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 235.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(5261/M)

Autorizzazione alla provincia di Parma ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 dicembre 1977, la provincia di Parma, viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 993.300.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(5262/M)

Autorizzazione al comune di Volterra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 14 dicembre 1977, il comune di Volterra (Pisa), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.004.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(5280/M)

Autorizzazione al comune di Carrodano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 14 dicembre 1977, il comune di Carrodano (La Spezia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.600.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(5286/M)

Autorizzazione al comune di Rotondella ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 2 dicembre 1977, il comune di Rotondella (Matera), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 49.970.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(5328/M)

Autorizzazione al comune di Bardi ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 dicembre 1977, il comune di Bardi (Parma), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 19.030.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(5266/M)

Autorizzazione al comune di Caldarola ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 dicembre 1977, il comune di Caldarola (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 26.950.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(5268/M)

Autorizzazione al comune di Mercatino Conca ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 dicembre 1977, il comune di Mercatino Conca (Pesaro-Urbino), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.230.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(5269/M)

Autorizzazione al comune di Rovito ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 dicembre 1977, il comune di Rovito (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 25.150.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(5270/M)

Autorizzazione al comune di Platania ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 dicembre 1977, il comune di Platania (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 17.400.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(5271/M)

Autorizzazione al comune di Milazzo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 dicembre 1977, il comune di Milazzo (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 194.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(5272/M)

Autorizzazione al comune di Alberona ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 dicembre 1977, il comune di Alberona (Foggia), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 18.630.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(5281/M)

Autorizzazione al comune di Poggio Imperiale ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 dicembre 1977, il comune di Poggio Imperiale (Foggia), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 31.710.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(5282/M)

Autorizzazione al comune di Castelnuovo della Daunia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 dicembre 1977, il comune di Castelnuovo della Daunia (Foggia), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 68.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(5283/M)

Autorizzazione al comune di Vaiano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 14 dicembre 1977, il comune di Vaiano (Firenze), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 44.810.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(5284/M)

Autorizzazione al comune di Galatro ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 14 dicembre 1977, il comune di Galatro (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 52.190.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(5285/M)

Autorizzazione al comune di Solarolo Rainerio ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 13 dicembre 1977, il comune di Solarolo Rainerio (Cremona), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 8.660.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(5288/M)

Autorizzazione al comune di San Giovanni in Croce ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 13 dicembre 1977, il comune di San Giovanni in Croce (Cremona), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 8.860.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(5289/M)

Autorizzazione al comune di Castellana Grotte ad assumere un ulteriore mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 14 dicembre 1977, il comune di Castellana Grotte (Bari), viene autorizzato ad assumere un ulteriore mutuo suppletivo di L. 40.280.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(5287/M)

Autorizzazione al comune di Sant'Angelo di Piove di Sacco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto interministeriale 13 dicembre 1977, il comune di Sant'Angelo di Piove di Sacco (Padova), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.600.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(5290/M)

Autorizzazione al comune di Vittorio Veneto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto ministeriale 14 dicembre 1977, il comune di Vittorio Veneto (Treviso), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 493.200.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(5291/M)

Autorizzazione al comune di Conegliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto ministeriale 14 dicembre 1977, il comune di Conegliano (Treviso), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 178.300.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(5292/M)

Autorizzazione al comune di Schio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto ministeriale 14 dicembre 1977, il comune di Schio (Vicenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 500.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(5293/M)

Autorizzazione al comune di Bra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto ministeriale 14 dicembre 1977, il comune di Bra (Cuneo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 250.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(5294/M)

Autorizzazione al comune di Desio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto ministeriale 14 dicembre 1977, il comune di Desio (Milano), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 789.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(5295/M)

Autorizzazione al comune di Seregno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto ministeriale 14 dicembre 1977, il comune di Seregno (Milano), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 112.200.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(5296/M)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa « Val di Sangro » in Castel di Sangro

Con decreto ministeriale 26 novembre 1977, il dott. Maria Caudia Ioannucci, è stata nominata commissario liquidatore della Società cooperativa « Val di Sangro », con sede in Castel di Sangro (L'Aquila), sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto in data 17 aprile 1957, in sostituzione del sig. Di Loreto Loreto.

(13495)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Grosseto

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per le finanze 15 giugno 1977, n. 81087, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno di mq 23.670, sito in comune di Grosseto, riportato al catasto del comune stesso al foglio 85 particelle 16/*p* e 17/*p* e al foglio 88 particelle 12 e 13, non più utilizzabili ai fini della bonifica.

(13448)

Liquidazione di indennizzo risarcitorio relativo a terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Ente delta padano

Con decreto del direttore generale in data 31 ottobre 1977, n. 18496i, registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1977, registro n. 19 Agricoltura, foglio n. 211, è stata liquidata ai sensi dell'art. 2-*terdecies* della legge 4 agosto 1971, n. 592, nella misura di L. 1.600.000.000 (lire unmiliardoseicentomilioni) la somma dovuta a favore del comune di Comacchio (in aggiunta alla somma di L. 200.000.000 (lire duecentomilioni) già liquidata a titolo di provvisionale con decreto in data 18 giugno 1976, n. 18490i, quale controvalore transattivamente determinato dei terreni di proprietà del comune predetto compresi fra quelli espropriati nei confronti della ditta Fernè Daniele con il decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1952, n. 3322, dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 37 del 23 aprile 1968.

La predetta somma viene corrisposta in titoli del prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, di pari valore nominale.

I titoli di cui sopra verranno depositati presso la Banca nazionale dell'agricoltura, sede in Bologna, e saranno svincolati dal competente tribunale ai sensi degli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

(13498)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(3ª *pubblicazione*) Elenco n. 27

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 26 mod. 241. — Data: 27 novembre 1964. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale tesoro di Varese — Intestazione: Broggini Maria Paola, nata a Forte dei Marmi il 6 giugno 1928. — Titoli del debito pubblico: al portatore 8. — Capitale L. 465.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(12687)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 246

Corso dei cambi del 20 dicembre 1977 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	872,60	872,60	872,50	872,60	872,50	872,72	872,70	872,60	872,60	872,60
Dollaro canadese	800,20	800,20	800 —	800,20	800,16	800,22	800,20	800,20	800,20	800,20
Franco svizzero	436 —	436 —	435 —	436 —	434,60	438 —	433,60	436 —	436 —	436 —
Corona danese	149,81	149,81	149,80	149,81	149,77	149,82	149,95	149,81	149,81	149,80
Corona norvegese	169,85	169,85	169,50	169,85	169,75	169,84	169,88	169,85	169,85	169,85
Corona svedese	185,47	185,47	185,50	185,47	185,50	185,49	185,50	185,47	185,47	185,47
Fiorino olandese	381,72	381,72	382 —	381,72	381,90	381,74	381,95	381,72	381,72	381,72
Franco belga	26,332	26,332	26,22	26,332	26,20	26,30	26,235	26,332	26,332	26,33
Franco francese	183,75	183,75	183,40	183,75	183,50	183,76	183,57	183,75	183,75	173,75
Lira sterlina	1649,80	1649,80	1651 —	1649,80	1647,45	1649,82	1650 —	1649,80	1649,80	1649,80
Marco germanico	414,47	414,47	412,75	414,47	413,50	414,49	413,40	414,47	414,47	414,47
Scellino austriaco	57,712	57,712	57,45	57,712	57,57	57,72	57,65	57,712	57,712	57,70
Escudo portoghese	21,84	21,84	21,80	21,84	21,92	21,84	21,88	21,84	21,84	21,85
Peseta spagnola	10,772	10,772	10,78	10,772	10,75	10,77	10,77	10,772	10,772	10,77
Yen giapponese	3,643	3,643	3,63	3,643	3,631	3,66	3,635	3,643	3,643	3,64

Media dei titoli del 20 dicembre 1977

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	74,375
Redimibile 3,50 % 1934	90,150
» 3,50 % (Ricostruzione)	96,850
» 5 % (Ricostruzione)	99,400
» 5 % (Riforma fondiaria)	101,350
» 5 % (Città di Trieste)	96,500
» 5 % (Beni esteri)	96,225
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	83,875
» 5,50 % » » 1968-83	80,550
» 5,50 % » » 1969-84	76,800
» 6 % » » 1970-85	76,525
» 6 % » » 1971-86	74,225
» 6 % » » 1972-87	71,375
» 9 % » » 1975-90	81,300
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1976-91	81,475
» 9 % » » 1977-92	80 —
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1978	90,90
» » 5,50 % 1979	90,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1978)	98,150
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	93,375
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	87,475
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	77,475
» poliennali 7 % 1978	98,650
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	95,275
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	93,800
» » 9 % 1980	92,650
» » 10 % 1981	93,350

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 20 dicembre 1977

Valuta	Cambio
Dollaro USA	872,65
Dollaro canadese	800,20
Franco svizzero	434,80
Corona danese	149,88
Corona norvegese	169,865
Corona svedese	185,485
Fiorino olandese	381,835
Franco belga	26,283
Franco francese	183,66
Lira sterlina	649,90
Marco germanico	413,935
Scellino austriaco	57,681
Escudo portoghese	21,86
Peseta spagnola	10,771
Yen giapponese	3,639

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario straordinario e dei membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Cassano Murge, società cooperativa a responsabilità limitata.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 5 dicembre 1977, che dispone lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Cassano Murge, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Cassano delle Murge (Bari), e la sua sottoposizione all'amministrazione straordinaria secondo le norme di cui al titolo VII, capo II, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Dispone:

Il dott. Vincenzo Lasorsa, nato a Giovinazzo (Bari) il 6 giugno 1907 è nominato commissario straordinario ed i signori dott. Salvatore Capurso, nato a Molfetta (Bari) il 22 settembre 1930, avv. Giuseppe Mazzacane, nato a Bari il 26 agosto 1922, avv. Luciano Mitolo, nato a Giovinazzo (Bari) il 27 gennaio 1937, sono nominati membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Cassano Murge, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Cassano delle Murge (Bari), in amministrazione straordinaria, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme sull'amministrazione straordinaria indicate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 dicembre 1977

Il Governatore: BAFFI

(13371)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Elevazione del numero dei posti dei concorsi pubblici, per esami, a segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto ministeriale 16 ottobre 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1976, registro n. 108, foglio n. 316 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 7 febbraio 1977, con il quale sono stati indetti i concorsi pubblici, per esami, a posti di segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione, per le sedi degli uffici scolastici periferici delle regioni di seguito elencate:

A) Concorso per la regione Lombardia posti n. 22

B) Concorso per le regioni Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trentino » 14

C) Concorso per le regioni Emilia-Romagna e Toscana » 9

D) Concorso per le regioni Marche, Umbria e Abruzzo . » 5

E) Concorso per la regione Lazio » 16

F) Concorso per la regione Campania » 19

G) Concorso per le regioni Calabria, Puglia e Basilicata . » 8

H) Concorso per la regione Sicilia . » 11

Considerato che alla data del presente decreto sono disponibili novantasei posti nel predetto ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto;

Considerata l'assoluta necessità di ripartire tali posti, onde procedere all'assunzione di segretari presso gli uffici scolastici periferici del Ministero della pubblica istruzione, data la situazione di carenza di tale personale nei predetti uffici;

Considerato che i concorsi pubblici regionali, di cui al decreto ministeriale 16 ottobre 1976, devono essere ancora espletati e che ad essi ha chiesto di partecipare un elevatissimo numero di candidati (23.240);

Considerato, altresì, che altri concorsi comporterebbero un notevole onere finanziario, mentre le esigenze dell'amministrazione possono essere soddisfatte adottando le misure che consentono una sollecita definizione delle procedure concorsuali e cioè elevando il numero dei posti dei concorsi pubblici regionali, indetti con il decreto ministeriale 16 ottobre 1976;

Decreta:

Articolo unico

Il numero dei posti dei concorsi pubblici, per esami, a segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione, per le sedi degli uffici scolastici periferici, indetti con decreto ministeriale 16 ottobre 1976, è così elevato:

A) Concorso per la regione Lombardia . da n. 22 a n. 44

B) Concorso per le regioni Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trentino . . » 14 » 32

C) Concorso per le regioni Emilia-Romagna e Toscana . . . » 9 » 19

D) Concorso per le regioni Marche, Umbria e Abruzzo . . . . » 5 » 11

E) Concorso per la regione Lazio » 16 » 26

F) Concorso per la regione Campania . » 19 » 31

G) Concorso per le regioni Calabria, Puglia e Basilicata . . . . da n. 8 a n. 18

H) Concorso per la regione Sicilia . . » 11 » 19

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 novembre 1977

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1977
Registro n. 136, foglio n. 203

(13559)

Elevazione del numero dei posti dei concorsi pubblici, per esami, a coadiutore in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto ministeriale 16 ottobre 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1976, registro n. 101, foglio n. 76 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 34 del 5 febbraio 1977, con il quale sono stati indetti i concorsi pubblici, per esami, a posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione, per le sedi degli uffici scolastici periferici delle regioni di seguito elencate:

A) Concorso per la regione Piemonte . . . posti n. 7

B) Concorso per la regione Lombardia . . » 10

C) Concorso per la regione Veneto . . . » 6

D) Concorso per le regioni Emilia-Romagna e Toscana . . . . » 9

E) Concorso per le regioni Marche, Umbria e Abruzzo . . . . » 8

F) Concorso per la regione Lazio . . . » 8

G) Concorso per la regione Campania . . » 14

H) Concorso per le regioni Calabria, Puglia e Basilicata . . . . » 13

I) Concorso per la regione Sicilia . . . » 6

L) Concorso per la regione Sardegna . . . » 3

Considerato che alla data del presente decreto sono disponibili sessantotto posti nel predetto ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva;

Considerata l'assoluta necessità di ripartire tali posti, al fine di procedere all'assunzione di coadiutori presso gli uffici scolastici periferici della pubblica istruzione, data la situazione di carenza di tale personale nei predetti uffici;

Considerato che i concorsi pubblici regionali, di cui al sopracitato decreto ministeriale 16 ottobre 1976, devono ancora essere espletati e che ad essi ha chiesto di partecipare un elevatissimo numero di candidati (16.882);

Considerato, altresì, che altri concorsi comporterebbero un notevole onere finanziario, mentre le esigenze dell'amministrazione possono essere soddisfatte adottando le misure che consentono una sollecita definizione della procedura concorsuale e cioè elevando il numero dei posti dei concorsi pubblici regionali, indetti con decreto ministeriale 16 ottobre 1976;

Considerato che con decreto ministeriale 16 febbraio 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 21 aprile 1977, registro n. 48, foglio n. 150 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 10 maggio 1977, è stato già elevato, da tre a ventitre, il numero dei posti del concorso pubblico per coadiutore in prova per le sedi degli uffici scolastici periferici della regione Sardegna, di cui al citato decreto ministeriale 16 ottobre 1976;

Decreta:

Articolo unico

Il numero dei posti dei concorsi pubblici, per esami, a coadiutore in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione, per le sedi degli uffici scolastici periferici, indetti con decreto ministeriale 16 ottobre 1976, è così elevato:

A) Concorso per la regione Piemonte . . da n. 7 a n. 16

B) Concorso per la regione Lombardia . » 10 » 22

C) Concorso per la regione Veneto . . » 6 » 15

D) Concorso per le regioni Emilia-Romagna e Toscana	da n. 9	a n. 19
E) Concorso per le regioni Marche, Umbria e Abruzzo	» 8	» 13
F) Concorso per la regione Lazio	» 8	» 12
G) Concorso per la regione Campania	» 14	» 22
H) Concorso per le regioni Calabria, Puglia e Basilicata	» 13	» 20
I) Concorso per la regione Sicilia	» 6	» 10

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 novembre 1977

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *novembre* 1977
Registro n. 136, *foglio n.* 204

(13558)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco degli aiuti di chirurgia generale idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visti i propri decreti in data 30 ottobre 1972 e 6 novembre 1973, e successive modifiche ed integrazioni, concernenti l'elenco degli aiuti di chirurgia generale e chirurgia d'urgenza e pronto soccorso idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'art. 45, con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale poichè la norma citata prevede che il Ministero della sanità predisponga distinti elenchi di detti sanitari, secondo la qualifica e disciplina, a seguito di domande dei sanitari predetti;

Considerato che la norma medesima comporta la caducazione degli elenchi degli idonei di cui ai menzionati decreti ministeriali, fatti salvi i nominativi di coloro che hanno conseguito l'idoneità nazionale o regionale, ed il loro rinnovo in base alle nuove disposizioni;

Viste le domande dei sottoindicati sanitari che hanno documentato il diritto all'inclusione nell'elenco degli aiuti di chirurgia generale in base al possesso dei requisiti dal primo e secondo comma dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Decreta:

Art. 1.

I sottoindicati sanitari possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di aiuto di chirurgia generale presso ospedali dipendenti da enti ospedalieri, a prescindere dalla idoneità nazionale in quanto in servizio di ruolo e per la durata di detto servizio, presso ospedali dipendenti da enti ospedalieri e presso ospedali dipendenti da enti di cui al penultimo comma dell'art. 1 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 e di quelle di cui alla legge 26 novembre 1973, n. 817:

Al Mureden Nabil, nato a Damasco (Siria) il 14 febbraio 1939;
Appignanesi Paolo, nato a Treia l'11 luglio 1942;
Argelli Giorgio, nato a Pontedera il 24 gennaio 1935;
Avventi Luigi, nato a Padova il 16 marzo 1943;
Bianchi Gustavo, nato a Brescia il 30 agosto 1942;
Bianchini Arnaldo, nato a Castel S. Angelo il 19 luglio 1931;
Biasiucci Giovanni, nato a Salerno il 26 settembre 1940;
Biasiutti Antonio, nato a Padova il 12 ottobre 1924;
Bini Bruno, nato a Lerici il 3 ottobre 1923;
Biso Franco, nato a Bologna il 7 agosto 1940;
Bottino Ettore, nato a Napoli il 1° agosto 1928;
Braghin Carlo, nato ad Adria il 21 dicembre 1933;
Busso Alberto, nato ad Este il 15 aprile 1944;
Cacciatore Enzo, nato a Firenze il 21 settembre 1943;
Cappellaro Luigi, nato a Borgosesia il 2 maggio 1937;
Chioma Domenico, nato a S. Benedetto del Tronto il 19 agosto 1937;
Cognetti Francesco, nato a Catanzaro il 7 gennaio 1943;
Colloca Michele, nato a Sciconi di Briatico il 23 marzo 1936;
Confetto Vittorio, nato a Palma Campania l'8 ottobre 1941;
Crespi Flavio, nato a Busto Garolfo l'8 settembre 1942;
Daffara Franco, nato a Trino Vercellese il 31 agosto 1931;
D'Errico Salvatore, nato a Galatina il 4 aprile 1939;
Di Lorenzo Giuseppe Diego, nato a Venezia il 16 luglio 1931;
Di Vita Nicolò, nato a Napoli il 7 aprile 1918;
D'Onofrio Marino, nato ad Agnone il 1° novembre 1933;
Esposito Salvatore, nato a Pomigliano d'Arco il 15 giugno 1940;
Fontana Giuliano, nato a La Spezia il 27 giugno 1932;
Galante Claudio, nato a Castellammare del Golfo il 12 ottobre 1939;
Galgano Ernesta, nata a Firenze il 18 aprile 1943;
Galimberti Giovanni Battista, nato a Gallarate il 13 giugno 1940;
Gardini Giovanni, nato a Forlì il 3 luglio 1942;
Giarola Luciana, nata a Verona il 24 febbraio 1942;
Iannello Giuseppe, nato a Cremona il 24 gennaio 1943;
Lo Bracco Angelo, nato a Licata il 29 febbraio 1939;
Lucarini Leonardo, nato a Roma il 6 aprile 1945;
Lughezzani Rolando Antonio, nato a Verona il 15 marzo 1941;
Maggi Oscar, nato a Roma il 20 giugno 1931;
Magno Francesco, nato a Bassano del Grappa il 26 agosto 1936;
Magrassi Fernando, nato a Carezzano il 13 maggio 1928;
Maratia Franco, nato a Matera il 13 maggio 1944;
Martinelli Emilio, nato a Postumia il 9 aprile 1929;
Massari Ettore, nato a Carbonara il 10 giugno 1943;
Maucci Antonio, nato a Mulazzo il 24 agosto 1935;
Mazzarella Carlo, nato a S. Mauro Cilento il 21 luglio 1941;
Mercadante Gregorio, nato a Camporeale il 13 novembre 1942;
Monachello Angelico, nato a Orvieto il 28 gennaio 1925;
Monaco Renato, nato a Fossombrone il 18 settembre 1938;
Monaldi Corrado, nato a Fano il 13 maggio 1940;
Munari Rufo, nato a Senafè (Etiopia) il 7 novembre 1943;
Murè Piero, nato ad Avola il 28 aprile 1927;
Nicolini Giovanni, nato a Sestri Levante il 12 gennaio 1919;
Palladino Ugo, nato a S. Maria Capua Vetere l'8 febbraio 1941;
Panico Michele, nato a Tricase l'8 maggio 1941;
Passarelli Ermenegildo, nato a Pozzilli il 17 maggio 1939;
Pastore Salvatore, nato a Poggiardo il 9 maggio 1929;
Persia Rodolfo, nato a Montorio al Vomano il 14 marzo 1925;
Piccirillo Bruno, nato a Luino il 2 settembre 1933;
Rettore Alfeo, nato a Camposampiero il 23 giugno 1938;
Rubino Francesco, nato a Pachino il 30 aprile 1946;
Russo Carlo, nato a Giugliano il 20 novembre 1938;
Russo Salvatore, nato a Napoli il 25 novembre 1922;
Schittulli Francesco, nato a Gravina di Puglia il 21 aprile 1946;
Taioli Paolo, nato a Cesena il 13 dicembre 1937;
Tessari Renato, nato a Rimini il 30 gennaio 1941;
Torroni Federico, nato a Savignano sul Rubicone il 4 agosto 1935;
Tramuto Saverio, nato a Palermo il 2 febbraio 1937;
Trapani Vittorio, nato a Bari il 19 novembre 1941;
Vinay Lea, nata a Genova il 20 febbraio 1933;
Zinzi Domenico, nato a Marcianise il 23 luglio 1943.

Art. 2.

I sottoindicati sanitari possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di aiuto di chirurgia generale a prescindere dall'idoneità nazionale, avendo conseguito un'idoneità in un concorso espletato a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, ed essendo in possesso altresì dei requisiti richiesti per l'ammissione al relativo esame di idoneità ospedaliera:

Alderi Giovanni, nato a Milano il 20 luglio 1932;
Antonacci Domenico, nato a S. Giovanni Rotondo il 24 agosto 1926;
Cappuccilli Enrico, nato a Bari il 10 febbraio 1939;
Caprioli Francesco, nato a Mantova il 30 dicembre 1935;
Castelli Francesco, nato a Brignano Gera d'Adda il 26 maggio 1933;

Cianconi Cesare, nato a Roma il 17 novembre 1933;
Conte Michele, nato a Lecce il 15 settembre 1927;
Dell'Orto Vito, nato a Gardone Val Trompia il 26 aprile 1932;
Dentoni Romano, nato a Parma il 26 agosto 1934;
Dettori Vittorio, nato a Pola il 15 febbraio 1931;
Docci Carlo, nato a Faenza il 13 novembre 1928;
Fani Cesare, nato a Roma il 14 novembre 1931;
Felugo Francesco, nato a Genova l'8 novembre 1922;
Ferrero Sergio, nato a Milano l'11 agosto 1937;
Fissone Elio, nato a Savigliano il 19 aprile 1930;
La Carrubba Carmelo, nato a Comiso l'8 febbraio 1931;
Leo Francesco, nato a S. Teresa di Riva il 9 marzo 1930;
Molinario Arrigo, nato a Castellamonte il 28 aprile 1934;
Pappalardo Aurelio, nato a Torre del Greco il 5 giugno 1928;
Puntillo Fausto, nato a Cerisano il 9 febbraio 1933;
Quaglia Giuseppina, nata a S. Giorgio su Legnano il 15 aprile 1935;
Russo Gaspare, nato a Mazara del Vallo l'11 gennaio 1929;
Sordo Sergio, nato a Trento il 13 febbraio 1940;
Zeri Giorgio, nato a Roma il 30 agosto 1925.

Art. 3.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 novembre 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(13035)

Elenco degli aiuti di chirurgia pediatrica idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;
Visto il proprio decreto in data 23 ottobre 1972, concernente l'elenco degli aiuti di chirurgia pediatrica idonei ai sensi dello art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;
Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'art. 45, con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale poichè la norma citata prevede che il Ministero della sanità predisponga distinti elenchi di detti sanitari, secondo la qualifica e disciplina, a seguito di domande dei sanitari predetti;
Considerato che la norma medesima comporta la caducazione degli elenchi degli idonei di cui ai menzionati decreti ministeriali, fatti salvi i nominativi di coloro che hanno conseguito l'idoneità nazionale o regionale, ed il loro rinnovo in base alle nuove disposizioni;
Viste le domande dei sottoindicati sanitari che hanno documentato il diritto all'inclusione nell'elenco degli aiuti di chirurgia pediatrica in base al possesso dei requisiti previsti dal primo comma dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Decreta:

Art. 1.

I sottoindicati sanitari possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di aiuto di chirurgia pediatrica presso ospedali dipendenti da enti ospedalieri a prescindere dall'idoneità nazionale in quanto in servizio di ruolo per la durata di detto servizio, presso ospedali dipendenti da enti ospedalieri e presso ospedali dipendenti da enti di cui al penultimo comma dell'art. 1 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 e di quello di cui alla legge 26 novembre 1973, n. 817:

Ciaraldi Francesco, nato a Rocca d'Evandro il 28 settembre 1942;
Romagnoli Giuseppe, nato ad Alessandria l'8 novembre 1942.

Art. 2.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 novembre 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(13036)

Elenco degli aiuti di anatomia ed istologia patologica idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;
Visto il proprio decreto in data 23 ottobre 1972, concernente l'elenco degli aiuti di anatomia ed istologia patologica idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;
Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'art. 45, con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale poichè la norma citata prevede che il Ministero della sanità predisponga distinti elenchi di detti sanitari, secondo la qualifica e disciplina, a seguito di domande dei sanitari predetti;
Considerato che la norma medesima comporta la caducazione degli elenchi degli idonei di cui ai menzionati decreti ministeriali, fatti salvi i nominativi di coloro che hanno conseguito l'idoneità nazionale o regionale, ed il loro rinnovo in base alle nuove disposizioni;
Viste le domande dei sottoindicati sanitari che hanno documentato il diritto all'inclusione nell'elenco degli aiuti di anatomia ed istologia patologica in base al possesso dei requisiti previsti dal primo e secondo comma dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Decreta:

Art. 1.

I sottoindicati sanitari possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di aiuto di anatomia ed istologia patologica presso ospedali dipendenti da enti ospedalieri, a prescindere dall'idoneità nazionale in quanto in servizio di ruolo e per la durata di detto servizio, presso ospedali dipendenti da enti ospedalieri e presso ospedali dipendenti da enti di cui al penultimo comma dell'art. 1 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 e di quelle di cui alla legge 26 novembre 1973, n. 817:

Cattarini Mastelli Oliviero, nato a Trieste il 13 aprile 1938;
Gubetta Luciano, nato Chivasso il 4 maggio 1943;
Perrone Donnoso Raffaele, nato a Napoli il 13 marzo 1939.

Art. 2.

Il sottoindicato sanitario può partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di aiuto di anatomia ed istologia patologica presso ospedali dipendenti da enti ospedalieri, a prescindere dall'idoneità nazionale, avendo conseguito l'idoneità in un concorso espletato ai sensi del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, essendo altresì in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al relativo esame di idoneità ospedaliera:

Durio Giovanni, nato a Torino il 6 giugno 1935.

Art. 3.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 novembre 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(13034)

Variante alla graduatoria degli idonei all'esame di idoneità ad aiuto di pediatria per l'anno 1975

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, sullo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri ed in particolare l'art. 73 concernente i requisiti per l'ammissione all'esame regionale di idoneità ad aiuto;
Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148;
Visto il proprio decreto del 28 ottobre 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 10 novembre 1975, con il quale sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, per l'anno 1975;

Visto il proprio decreto del 7 ottobre 1977, con il quale è stata approvata la graduatoria degli idonei all'esame di idoneità per aiuto di pediatria;

Visto il provvedimento di ammissione con riserva all'esame predetto pronunciato nei confronti del dott. Carbone Raffaele, nato a Ponticelli il 31 luglio 1942;

Visti i verbali della commissione giudicatrice dell'esame sopra indicato, dai quali risulta che il dott. Carbone Raffaele ha conseguito il punteggio di 72/100 (settantadue centesimi);

Esaminata la documentazione richiesta al dott. Carbone Raffaele, a chiarimento di quella già allegata alla domanda di ammissione all'esame;

Verificata, pertanto, la prescritta anzianità di servizio documentata dallo stesso dott. Carbone Raffaele;

Decreta:

Il dott. Carbone Raffaele, nato a Ponticelli il 31 luglio 1942, è inserito nella graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame di idoneità ad aiuto di pediatria, per l'anno 1975, di cui al decreto ministeriale 7 ottobre 1977, con il punteggio di 72/100 (settantadue centesimi).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 dicembre 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(13638)

REGIONE LIGURIA

Sostituzione di un componente la commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Imperia.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'assessore alla sanità, igiene e ambiente, ed in attuazione delle direttive deliberate dalla giunta in data 4 maggio 1973, n. 1731;

Visto il proprio decreto n. 2947 in data 15 novembre 1976, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti in provincia di Imperia alla data del 30 novembre 1973 indetto con provvedimenti numeri 31 e 38 rispettivamente in data 17 luglio 1975 e 1° settembre 1975 dell'assessore regionale alla sanità, igiene e ambiente;

Preso atto che il dott. prof. Ferdinando Truini, componente della commissione di che trattasi, è deceduto il 26 aprile 1977;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sua sostituzione con il prof. Domenico Cesare Gabetti compreso nella terna dei medici chirurghi designata dall'ordine dei medici della provincia di Imperia con nota n. 1682/15 del 24 ottobre 1975;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 20 marzo 1973, n. 9;

Decreta:

Il prof. Domenico Cesare Gabetti, primario chirurgo presso l'ospedale civile di Ventimiglia, è nominato componente la commissione giudicatrice di cui alle premesse, in sostituzione del prof. Ferdinando Truini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale della regione Liguria e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Imperia, dell'ufficio del medico provinciale di Imperia e all'albo pretorio dei comuni interessati.

Genova, addì 20 giugno 1977

Il presidente: CAROSSINO

(12552)

ISTITUTI RIUNITI DI ASSISTENZA SANITARIA E DI PROTEZIONE SOCIALE DI ROMA

Concorso ad un posto di aiuto di chirurgia pediatrica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di chirurgia pediatrica (a tempo pieno) presso l'ospedale nuovo « Regina Margherita ».

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente, ufficio personale, in Roma.

(13570)

OSPEDALE CIVILE « S. MARIA » DI TERNI

Aumento del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di farmacista collaboratore.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di farmacista collaboratore (il numero dei posti è elevato a tre).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 9 gennaio 1978.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Terni.

Il presente avviso annulla e sostituisce quello pubblicato alla pag. 9061 della *Gazzetta Ufficiale* n. 343 del 17 dicembre 1977.

(13612)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100773490)